



ORDINE DEI FARMACISTI DI AOSTA

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC)

TRIENNIO 2022-2024

1. INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 - che, in attuazione dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (recante "deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, cd. *"legge Madia"*) ha disposto la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza ed in particolare la modifica del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in tema di trasparenza e della L. 6 novembre 2012 n. 190 in tema di prevenzione della corruzione - ha definitivamente sancito l'applicabilità agli Ordini ed ai Collegi Professionali di tali normative *"in quanto compatibili"*.

Dette conclusioni erano peraltro già state raggiunte dall'ANAC nell'ambito della delibera n. 145 pubblicata in data 21 ottobre 2014: il documento, ribadendo l'appartenenza degli Ordini alla categoria degli Enti Pubblici non economici di cui all'art. 1 comma II D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165¹, conclude disponendo l'obbligo per gli stessi, di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano Triennale della Trasparenza, di procedere con la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nonché, da ultimo, di attenersi ai divieti in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39².

Ad oggi il comma 2 dell'art. 2-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - introdotto dal menzionato D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 - stabilisce espressamente, in materia di trasparenza, che *"la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni [...] si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali [...]"*.

Con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione, il comma 2-bis dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190 - anch'esso introdotto dal D. D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 - dispone che *"Il Piano nazionale anticorruzione (...) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni (...) ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione (...)"*.

Di fatto l'estensione dell'applicazione delle suddette disposizioni agli Ordini ed ai Collegi Professionali è stabilita tramite un rinvio all'art. 2-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

In sintesi, gli Ordini ed i Collegi professionali sono oggi tenuti:

- a predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- ad adempiere agli altri obblighi in materia di trasparenza imposti dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (tra i quali quello di collocare nella *home page* del proprio sito istituzionale un'apposita sezione denominata *"Amministrazione trasparente"*, al cui interno pubblicare i dati, le informazioni ed i documenti richiesti dalla normativa e dalle disposizioni dell'ANAC);
- a garantire l'esercizio del diritto di "accesso civico" ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 come riformulato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- ad attenersi ai divieti in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

¹ Citando, a sostegno di tale conclusione, la sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011 con cui la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei Conti sugli Ordini Professionali - in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato - ha stabilito la natura di Ente Pubblico della Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani. In particolare, detta sentenza, richiamando precedenti pronunce, recita *"la loro natura è quella di Enti Pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e le cui prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego"*.

² Recante, per l'appunto, "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

- a predisporre - qualora abbiano dei dipendenti - il Codice di comportamento di cui all'art. 54 comma 5 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Facendo seguito a diverse richieste di parere succedutesi nel corso degli anni, l'ANAC, con **Delibera del 24 novembre 2021 n. 777**, ha previsto semplificazioni riguardo l'applicazione della normativa in materia di trasparenza per tutti gli Ordini ed i Collegi Professionali ed in materia di prevenzione della corruzione per gli Ordini ed i Collegi Professionali con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta.

Entrambe le disposizioni si applicano all'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta.

Con riferimento alla normativa anticorruzione la citata Delibera ha previsto che gli Ordini ed i Collegi Professionali con meno di cinquanta dipendenti possano:

- a) ferma restando la durata triennale, adottare il Piano e, nell'arco del triennio, confermarne, con apposito atto, la versione in vigore senza doverne predisporre una nuova (in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli Comuni). Detta facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, di modifiche organizzative rilevanti ovvero di ipotesi di significative disfunzioni amministrative intercorse durante l'anno di riferimento nonché di modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico;
- b) nell'identificare le aree a rischio corruttivo limitarsi a considerare quelle previste dall'art. 1 comma VI della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; concorsi e prove selettive) e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, quali, ad esempio, le tre aree specifiche individuate nell'Approfondimento III – "Ordini e Collegi Professionali" – di cui alla Parte speciale del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (formazione professionale continua; rilascio pareri di congruità; indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici);
- c) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione specificare chiaramente, con riferimento a ciascuna misura, soltanto alcuni elementi ed in particolare: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione ed i tempi di monitoraggio sull'attuazione della stessa.

L'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta, avendo già avviato una mappatura delle attività e dei processi a rischio secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, ha ritenuto di rinunciare alle semplificazioni indicate ai punti b) e c).

Quanto alla facoltà di cui al punto a), senz'altro adeguata ad una realtà quale quella dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta, la possibilità di avvalersene verrà valutata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione unitamente al Consiglio a decorrere dal 2023.

Il presente documento è stato predisposto recependo le indicazioni di cui alla delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui l'ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – PNA 2019 (*atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis Legge 6 novembre 2012 n. 190*) in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Mediante detto documento l'Autorità ha rivisto, consolidando in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni fino ad oggi fornite, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo ed oggetto di appositi atti regolatori. Contestualmente all'adozione dello stesso l'ANAC aveva specificato che si intendono superate tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti precedentemente adottati.

Le nuove disposizioni hanno previsto la necessità di adottare un nuovo approccio nella valutazione dei rischi di integrazione di ipotesi corruttive.

Il presente Piano recepisce tale approccio analizzando i singoli processi in cui si può suddividere l'attività tipica dell'Ordine ed indicando le misure volte a minimizzare i rischi individuati.

Tale approccio tiene necessariamente conto, tuttavia, delle ridotte dimensioni dell'Ente che, come si specificherà meglio nel prosieguo, non ha dipendenti e deve concentrare attività e responsabilità in capo a pochi soggetti. Detta circostanza, tuttavia, consente al tempo stesso una maggiore possibilità di controllo da parte delle funzioni dedicate; le misure individuate nei diversi piani si reputano pertanto, allo stato, adeguate.

Il presente Piano ha validità per il triennio 2022 - 2024 e verrà nuovamente aggiornato entro la scadenza che verrà fissata dall'ANAC nel 2023 con delibera del Consiglio dell'Ordine su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Come precedentemente anticipato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Consiglio dell'Ordine valuteranno se avvalersi della facoltà prevista dall'ANAC con la Determina n. 777 del 24 novembre 2021 confermando la presente versione del documento senza adottarne una nuova.

Il documento viene pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'Ordine all'interno della sezione "*Amministrazione Trasparente*" – "*Atti Generali*" ed all'interno dell'ulteriore sezione "*prevenzione della corruzione*". Lo stesso sarà inoltre oggetto di caricamento all'interno della piattaforma messa a disposizione dall'ANAC.

Con l'adozione del presente Piano, l'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta, in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, intende dotarsi di uno strumento che, rispondendo ai principi di dinamicità, modularità e progressività, favorisca comportamenti ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà, della correttezza e della trasparenza, perseguendo, nell'ambito delle strategie di prevenzione, i seguenti obiettivi:

- prevenire ovvero ridurre fortemente le occasioni in cui, nell'ambito delle attività svolte dall'Ordine, possano verificarsi ipotesi di corruzione o *mala gestio*;
- compiere una ricognizione ed una valutazione riguardo le aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato;
- individuare le misure volte a preventive ovvero a limitare sensibilmente i rischi rilevati;
- garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico che sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili ai rischi;
- facilitare ed assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza in considerazione della loro semplice applicabilità;
- facilitare ed assicurare la puntuale applicazione delle norme relative all'inconferibilità ed all'incompatibilità degli incarichi;
- garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento;
- introdurre un canale di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione riguardo eventuali illeciti di cui venga a conoscenza chi opera in nome e per conto dell'Ordine ovvero di coloro i quali si interfacciano con questi ultimi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Piano è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012*";

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante: *"Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190 del 2012"*;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante: *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante *"misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e movimento politici"*.

Nonché alla:

- Delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014 recante *"parere dell'Autorità sull'applicazione della Legge n. 190/2012 e dei Decreti delegati agli Ordini ed ai Collegi Professionali"*;
- Delibera ANAC del 13 novembre 2019 n. 1064 recante *"approvazione del Piano Nazionale alla Anticorruzione 2019"*.
- Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 - Linee Guida n. 15 recanti *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"*;
- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 recante: *"Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"*;
- Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 recante: *"Proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli Ordini e Collegi Professionali"*

Come anticipato nelle premesse, a seguito dell'adozione da parte dell'ANAC della delibera da ultimo indicata, si intendono superate la:

- Delibera ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante *"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"*;
- Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante *"Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"*.

2. ANALISI CONTESTO ESTERNO.

L'Ordine dei Farmacisti di Aosta è Ordine territoriale istituito, a norma del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, presso la città capoluogo di Aosta. Lo stesso opera con riferimento all'intero territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, contesto territoriale di ridotte dimensioni le cui principali caratteristiche, ai fini che rilevano in questa sede (fonte osservatorio Regione Autonoma Valle d'Aosta, RAVA) sono le seguenti:

- Numero di Comuni: 74;
- Superficie in km quadrati: 3.263,25;
- Popolazione residente al 1° gennaio 2022: 124.089 (dato Istat);
- Densità abitanti per km quadrato: 38,54;
- Pil 2020 - Valori correnti in milioni di euro: 4.522,4 (dato Istat)
- Tasso di occupazione 15-64 anni (media 2020): 66,5 (dato Istat)
- Tasso di disoccupazione (media primo trimestre 2021): 10,3 (dato Istat)

Quanto alla città di Aosta ove ha sede l'Ordine (fonte Istat)

- Superficie in km quadrati: 21,39
- Popolazione residente al 1° gennaio 2021: 33.523

In ordine alle caratteristiche congiunturali dell'ambiente nel quale opera l'Ordine è opportuno ricordare che il 2019 ha rappresentato un anno di svolta con riferimento alle attività della Regione.

La relazione del primo semestre (gennaio-giugno) 2019 presentata al Parlamento dalla Direzione investigativa Antimafia (DIA) ha evidenziato come il Centro-Nord Italia rappresenti un'area ove l'organizzazione calabrese 'ndrangheta tende "a replicare i modelli organizzativi tipici dei territori di provenienza" sottolineando come siano "innumerevoli le inchieste portate a termine nel semestre che testimoniano quanto le più potenti cosche riescano ad organizzarsi e ad operare illecitamente su vasta scala, dando dimostrazione di una eccezionale duttilità sia per i contesti criminali toccati, sia per le trame relazionali che riescono a tessere". Proprio nel corso del 2019 sono stati resi pubblici – mediante applicazione di misure cautelari personali – gli esiti delle indagini effettuate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino nell'ambito dell'operazione denominata "*Geenna*" con cui si contesta la penetrazione e l'operatività di un'organizzazione locale della 'ndrangheta riconducibile alle cosche di San Luca presso il territorio valdostano.

Il 19 luglio 2020 il Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Torino ha emesso sentenza di condanna nei confronti di tutti gli imputati i quali avevano richiesto la celebrazione del processo con rito abbreviato; il 16 settembre 2020 il Tribunale di Aosta si invece è pronunciato con riferimento a coloro i quali avevano richiesto di procedere con rito ordinario.

Anche in questo caso il Tribunale ha emesso sentenza di condanna nei confronti di tutti gli imputati.

Con sentenza emessa in data 19 luglio 2020 la I Sezione della Corte d'Appello di Torino ha confermato le condanne emesse nei confronti di tutti coloro i quali avevano richiesto la celebrazione del processo con rito abbreviato (salva la rideterminazione di alcune pene). Sempre in data 19 luglio 2020 la seconda Sezione della Corte d'Appello di Torino ha confermato quattro delle cinque condanne emesse in primo grado riformandone una assolvendo l'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p. perchè "*il fatto non sussiste*".

Allo stato, per quanto consta, nessuna delle pronunce è irrevocabile essendo stato presentato ricorso per Cassazione sia dagli imputati che dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino nei confronti dell'unica pronuncia di assoluzione.

Sempre nel 2019 sono stati resi noti anche gli esiti di un'ulteriore indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, denominata "*Egomnia*", nell'ambito della quale vengono contestati presunti contratti tra 'ndrangheta e politica ai massimi livelli regionali.

Con riferimento a quanto emerso nell'ambito delle appena ricordate indagini, il Ministero degli Interni ha istituito, ai sensi del D.L. 6 settembre 1982 n. 629 recante "*Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa*", una commissione incaricata di valutare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del Comune di Aosta ovvero l'adozione di uno degli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 143 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (recante: "*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti*").

All'esito dei dovuti approfondimenti la Commissione ha ritenuto di non applicare provvedimenti (come da atto conclusivo del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2020).

Secondo quanto riportato dagli organi di stampa le indagini sarebbero concluse e la Procura dovrebbe a breve procedere con la notifica dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. agli indagati.

In conclusione, si evidenzia come dal Rapporto pubblicato il 17 novembre 2020 da Banca d'Italia recante "*Economie regionali- L'economia della Valle d'Aosta*" emergano le criticità occupazionali conseguenti al diffondersi della pandemia COVID – 19 sul territorio e l'incidenza delle stesse sulle condizioni economiche delle famiglie, sui consumi e sui meccanismi di ricorso al credito. Dal rapporto si evince come la redditività delle imprese industriali e dei servizi non finanziari in Valle d'Aosta sia fortemente peggiorata rispetto agli anni precedenti oltre ad un calo nell'occupazione tra i più rilevanti rispetto alla media nazionale posto che rea i settori più colpiti dalla pandemia rientrano quelli del commercio e del turismo. La situazione emergenziale impone quindi un innalzamento della soglia di attenzione da parte delle Istituzioni al fine di prevenire i rischi connessi alle note capacità della criminalità organizzata di proporsi quale alternativa allo Stato nel soddisfare i soggetti economici in sofferenza ed alla ricerca di credito.

Nessuna delle vicende giudiziarie appena ricordate ha riguardato componenti il Consiglio o iscritti all'Ordine.

3. ANALISI CONTESTO INTERNO. L'ORDINE DEI FARMACISTI DI AOSTA

A norma dell'art. 3 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3, l'Ordine dei Farmacisti di Aosta è un Ente Pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria e soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute.

Lo stesso svolge tutte le attività istituzionali previste dal D.Lgs. 13 settembre 1946 n. 233 e s.m.i. (recante *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*) e dal D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (recante *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*).

L'Ordine Territoriale di Aosta annovera attualmente 162 iscritti.

Sono organi dell'Ordine il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori e l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine.

A norma del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 il Consiglio Direttivo dell'Ordine:

- a. Provvede ad iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo Albo, a compilare e tenere gli albi dell'Ordine ed a pubblicarli all'inizio di ogni anno;
- b. vigila sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- c. designa i rappresentanti dell'Ordine presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- d. promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- e. si interpone, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
- f. provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- g. propone all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Nell'esercizio delle loro funzioni i Componenti il Consiglio dell'Ordine assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali.

Il Consiglio dell'Ordine Territoriale di Aosta si compone di 7 membri, tutti destinatari delle disposizioni di cui al presente Piano.

Nessuno dei Componenti percepisce emolumenti o gettoni di presenza per la carica; è previsto esclusivamente un rimborso delle spese sostenute in occasione di trasferte strettamente necessarie quali quelle per la partecipazione a riunioni della Federazione Nazionale Ordini Farmacisti Italiani (e non a carico del Consiglio stesso) e connesse all'esercizio della carica.

Con l'adozione del presente Piano viene pubblicato, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ordine – “Organizzazione” – “Organi di indirizzo politico-amministrativo” – “Consiglio dell'Ordine” (https://www.fofi.it/ordineao/pagina.php?pagina_id=1973&tipo=professione) il dettaglio delle spese sostenute da ciascun Componente con riferimento ad ogni esercizio a decorrere dal 2021.

Il Collegio dei Revisori

L'Assemblea dell'Ordine provvede ad eleggere un Collegio dei Revisori incaricato di vigilare sull'osservanza della Legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine ed a controllare la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. Il Collegio dei Revisori è destinatario delle disposizioni di cui al presente Piano.

Personale dipendente.

L'Ordine dei Farmacisti di Aosta non ha personale dipendente.

Lo stesso è socio dell'*Associazione Regionale dei Professionisti e Artisti della Valle d'Aosta* unitamente all'Associazione dei titolari di farmacia della Regione Valle d'Aosta ed altri Ordini Professionali:

- l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta;
- l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Valle d'Aosta;
- l'Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d'Aosta;
- l'Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta;
- l'Ordine dei Veterinari della Valle d'Aosta

L'Associazione, regolata da uno Statuto il cui testo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d'Aosta, mette a disposizione degli Ordini soci la propria sede ed il proprio personale di segreteria (n. 2 dipendenti).

Per la fruizione del servizio di segreteria (oltre che per avere disponibilità dei locali della sede in Aosta, Via Porta Praetoria n. 41) l'Ordine versa annualmente una quota determinata in euro 115,00 (centoquindici/00) per ciascuno dei propri iscritti.

Nell'ambito del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 l'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta ha stimato il versamento all'*Associazione Regionale dei Professionisti e Artisti della Valle d'Aosta* di una quota pari a 18.630,00 euro (diciottomilaseicentotrenta/00).

Le dipendenti dell'*Associazione Regionale dei Professionisti ed Artisti della Valle d'Aosta* le quali effettuano attività di segreteria in favore dell'Ordine sono state autorizzate al trattamento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 ed hanno sottoscritto un impegno alla riservatezza riguardo le notizie apprese nell'esercizio delle funzioni di segreteria.

In forza di quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto e della fruizione dei servizi da parte dell'Ordine dei Farmacisti di Aosta, queste ultime sono destinatarie delle disposizioni di cui al presente Piano.

Le attività attualmente svolte dall'Ordine dei Farmacisti di Aosta rilevanti ai fini del presente Piano ed i soggetti/gli Organi deputati ad effettuarle è sintetizzato nella tabella che segue (l'elenco non deve considerarsi tassativo):

ATTIVITÀ	SOGGETTI/ORGANI DEPUTATI AD EFFETTUARLA
Raccolta domande di iscrizione all'Albo dei Farmacisti tenuto a cura dell'Ordine	Segreteria (dipendenti dell'Associazione Regionale dei Professionisti ed Artisti della Valle d'Aosta espressamente autorizzate)
Delibera riguardo l'iscrizione, il trasferimento o la Cancellazione all'/dall'Albo	Consiglio Direttivo dell'Ordine
Tenuta dell'Albo dei Farmacisti della Valle d'Aosta (iscrizioni/cancellazioni)	Consiglio Direttivo dell'Ordine - segreteria (dipendenti dell'Associazione Regionale dei

	Professionisti ed Artisti della Valle d'Aosta espressamente autorizzate)
Rilascio di certificati ed attestazioni relative agli iscritti	Consiglio Direttivo dell'Ordine e segreteria (dipendenti dell'Associazione Regionale dei Professionisti ed Artisti della Valle d'Aosta espressamente autorizzate)
Organizzazione attività volte a garantire la formazione professionale continua degli iscritti (accreditamento eventi ed organizzazione degli stessi)	Consiglio Direttivo dell'Ordine - segreteria (dipendenti dell'Associazione Regionale dei Professionisti ed Artisti della Valle d'Aosta espressamente autorizzate)
Rilascio dei crediti per la Formazione Professionale Continua	Consiglio Direttivo dell'Ordine
Delibera riguardo l'esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua	Consiglio Direttivo dell'Ordine
Conciliazione vertenze/rilascio pareri in merito alle controversie fra gli iscritti o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o preli la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale	Consiglio Direttivo dell'Ordine
Esercizio dell'azione disciplinare (attività propedeutiche, istruttoria, dibattimento)	Consiglio Direttivo dell'Ordine
Decisione del Consiglio di Disciplina al termine del procedimento disciplinare	Consiglio Direttivo dell'Ordine
Acquisto di beni/servizi/affidamento consulenze	Consiglio Direttivo dell'Ordine
Gestione sito <i>internet</i> istituzionale ed in particolare della sezione " <i>Amministrazione Trasparente</i> "	Consiglio Direttivo dell'Ordine e segreteria (dipendenti dell'Associazione Regionale dei Professionisti ed Artisti della Valle d'Aosta espressamente autorizzate)
Accesso ai documenti amministrativi - Accesso civico (semplice <i>ex art. 5</i> commi I e II D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.	Segreteria (dipendenti dell'Associazione Regionale dei Professionisti ed Artisti della Valle d'Aosta espressamente autorizzate)

ACCEZIONE DI "CORRUZIONE" AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 fornisce un'**accezione molto ampia di "corruzione"**, tale da **ricomprendere tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, rientrano nell'accezione di corruzione tutti i comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Detta definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Tuttavia, come evidenziato dall'ANAC con il PNA 2019, nell'ambito dell'ordinamento penale italiano

la definizione di corruzione non deve intendersi coincidente con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione di cui all' art. 317 c.p., corruzione impropria ex art. 318 c.p., corruzione propria, di cui all'art. 319 c.p., corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 ter c.p., induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319 quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva". L'Autorità, con la Delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come "condotte di natura corruttiva" anche tutte quelle indicate dall'art. 7 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319 bis c.p. (circostanze aggravanti applicabili ai delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I del Libro secondo Codice Penale), 321 c.p. (pene previste per il corruttore con riferimento ai reati di cui agli articoli 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p.), 322 c.p. (istigazione alla corruzione), 322 bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite), 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) e 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

Anche questo ampliamento delimita la nozione di corruzione nell'ambito di specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario configuranti ipotesi di reato.

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, pur non modificando il contenuto tipico della nozione di corruzione appena ricordato, ha ampliato ancor di più la definizione introducendo misure volte a limitare condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione dei fatti corruttivi in senso proprio appena ricordati.

Le situazioni rilevanti ai fini del Presente Piano, pertanto, risultano più ampie della fattispecie penalistiche e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere della rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ad externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui si arresti a livello di tentativo.

Il presente documento analizza il rischio di integrazione delle fattispecie sopra riportate astrattamente integrabili nell'ambito delle attività proprie dell'Ordine. Vengono escluse dalla trattazione quelle per cui il rischio è stato preliminarmente valutato come nullo. Con riferimento a ciascuna ipotesi di reato per cui si ritiene configurabile, in astratto, un rischio di integrazione, il documento indica le attività sensibili e le funzioni/i soggetti coinvolti. Nell'ambito della seconda parte del documento vengono invece analizzati i singoli processi in cui si articolano le attività dell'Ordine secondo quanto richiesto dal PNA 2019.

Detta analisi verrà valutata il rischio di integrazione di ipotesi più latamente considerabili come "corruttive" rispetto alle condotte tipiche delle fattispecie di reato sopra elencate.

3. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3.1 Le fasi

Il processo di adozione e gestione del Piano si articola nelle fasi di seguito brevemente descritte.

Elaborazione

- esame della normativa rilevante;
- esame del Piano Nazionale Anticorruzione;
- esame delle Circolari ANAC in materia;
- mappatura delle attività a rischio (c.d. attività sensibili);
- individuazione delle minacce e dei fattori di rischio;

- valutazione ed attribuzione del livello di rischio;
- identificazione ed analisi dell'idoneità degli attuali presidi al rischio e valutazione dei rischi residui;
- identificazione di ulteriori presidi volti a limitare i rischi residui;
- stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- discussione ed adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Aosta;
- pubblicazione tempestiva, in seguito all'adozione del Piano, nella sezione "*Amministrazione trasparente - Atti generali*" del sito istituzionale dell'Ordine.

Attuazione

L'attuazione del Piano è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il quale provvede a diffonderlo a tutti i destinatari invitandoli al puntuale rispetto di quanto in esso sancito, con particolare riguardo alle misure preventive.

Monitoraggio e revisione

L'attività è svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e comporta l'analisi dei rischi di integrazione di ipotesi di corruzione nell'accezione di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, la valutazione sullo stato di attuazione della vigente versione del Piano, la vigilanza sull'applicazione e sull'osservanza delle misure anticorruzione e la formulazione di eventuali proposte di modifica, laddove le misure in atto si dovessero dimostrare non sufficienti/adequate ovvero dovessero intervenire mutamenti sostanziali nell'organizzazione dell'Ordine (quale potrebbe essere, ad esempio, l'assunzione di personale dipendente).

Comunicazione

La pubblicizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è assicurata tramite pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ordine.

L'inoltro all'ANAC è effettuato mediante caricamento all'interno della piattaforma di acquisizione dei Piani dalla stessa attivata a far data da luglio 2019.

Copia del documento viene messa a disposizione delle dipendenti dell'*Associazione Regionale dei Professionisti ed Artisti della Valle d'Aosta* che effettuano attività di segreteria in favore dell'Ordine.

Relazione annuale

Entro il **15 dicembre di ogni anno** – salvo proroghe da parte dell'Autorità (come accaduto nel 2019 con proroga del termine al 31 gennaio 2020, nel 2020 con proroga al 31 marzo 2021 e nel 2021 con proroga al 31 gennaio 2022) il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza presenta al Consiglio dell'Ordine una **relazione sui risultati dell'attività condotta per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità** al fine di illustrare gli esiti del monitoraggio sul rispetto del Piano ed a valutare gli effetti prodotti dalle misure di prevenzione della corruzione applicate.

All'esito della presentazione la relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "*Amministrazione Trasparente*" e caricata sul portale di acquisizione gestito dall'ANAC.

Piano Integrato di Attività e di Organizzazione

Il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*" ha previsto, all'art. 6, l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165³, tra cui rientrano gli Enti Pubblici non Economici, con più di cinquanta dipendenti, l'obbligo di adottare il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione.

Questo, di durata triennale ma aggiornato annualmente, definisce:

³ Con la sola esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

- a. gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati di quella organizzativa;
- b. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management*, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali ed all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego ed alla progressione di carriera del personale;
- c. compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- d. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione;
- e. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Di fatto il Piano costituisce una sorta di “*testo unico*” che sostituisce, ricomprendendoli all’interno di un solo documento:

- il **Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)**, poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della *performance*, stabilendo il collegamento tra *performance* individuale ed i risultati di quella organizzativa;
- il **Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)** ed il **Piano della Formazione**, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
- il **Piano triennale del fabbisogno del personale**, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- il **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)**, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione.

La disposizione non si applica all’Ordine dei Farmacisti di Aosta, privo di dipendenti. Lo stesso proseguirà quindi con l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza secondo l’impostazione tradizionalmente adottata.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012.

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, ribadendo che tale figura debba necessariamente essere individuata all'interno dell'Ente, ne ha da un lato aumentato le competenze - prevedendo che lo stesso assuma altresì il ruolo di responsabile della trasparenza – e, dall'altro, ne ha rafforzato il ruolo disponendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- propone al Consiglio dell'Ordine l'approvazione e le modifiche del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione previa verifica dell'idoneità e dello stato di attuazione dello stesso;
- definisce le procedure appropriate per formare coloro i quali, in nome e per conto dell'Ordine, operano in settori di attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione;
- pubblica sul sito internet istituzionale una relazione relativa ai risultati dell'attività svolta;
- riferisce al Consiglio dell'Ordine riguardo l'attività svolta;
- verifica il rispetto delle disposizioni relative alla inconferibilità ed all'incompatibilità degli incarichi.

L'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 così come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 prevede che *"l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"*.

Con espresso riferimento agli Ordini ed ai Collegi Professionali il Piano Nazionale Anticorruzione ha stabilito che, nelle ipotesi in cui gli stessi siano privi di dirigenti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà essere individuato anche fra profili non dirigenziali dotati di idonee competenze e professionalità.

Il Piano ha quindi recepito le conclusioni raggiunte dal TAR Lazio nell'ambito della sentenza n. 11392 del 24 settembre 2015, pronuncia con cui il Tribunale, con riferimento ad un Ordine Professionale, ha rigettato l'interpretazione dell'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 secondo cui, in assenza di dipendenti con qualifica dirigenziale, l'individuazione del Responsabile potrebbe essere omessa.

Nella motivazione della sentenza il TAR sottolinea come qualora l'organico non preveda figure dirigenziali, occorrerà interpretare estensivamente la norma nel senso poi fatto proprio dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Casi analoghi a quello dell'Ordine dei Farmacisti di Aosta, privo di dipendenti, non sono espressamente disciplinati; tuttavia, facendo propria l'interpretazione della norma fornita dal TAR nella ricordata sentenza l'Ordine ha ritenuto **opportuno individuare il Responsabile tra i Componenti il Consiglio dell'Ordine**, soluzione peraltro adottata anche da altri Ordini Professionali⁴.

Nel rispetto dei requisiti di autonomia che devono caratterizzare la figura del Responsabile ed al fine di evitare situazioni di possibile conflitto di interesse l'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta ha designato un Consigliere privo di deleghe⁵.

La nomina è stata comunicata all'ANAC ed il Responsabile ha provveduto ad attivare il proprio profilo all'interno del sito istituzionale dell'Autorità.

Nell'ambito del comunicato emanato in data 3 novembre 2020 il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato la validità della scelta evidenziando come, nelle ipotesi in cui gli Ordini siano privi di dipendenti, "in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di Vicepresidente.

⁴ Quali, ad esempio, l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia, l'Ordine degli Avvocati di Bari, e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio.

⁵ In linea con la nota 5-C-2016 del 19 ottobre 2016 con cui si è espresso anche il Consiglio Nazionale Forense secondo cui, in ipotesi di designazione di un Consigliere dell'Ordine, devono essere necessariamente esclusi il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere.

Si ritiene che in ragione delle funzioni vicarie proprie del Vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ben potrebbe in futuro e all'occorrenza, assumere, ove necessario, funzioni gestionali a lui delegate dal Presidente stesso. È da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno"

A seguito della designazione del proprio RPCT l'Ordine ha attivato una casella mail - rpctordinafarmacistiaosta@gmail.com - accessibile al solo Responsabile e funzionale a ricevere eventuali comunicazioni o segnalazioni di illecito.

L'Ordine ha provveduto altresì ad attivare un canale che consente l'invio di segnalazioni al RPCT in forma anonima secondo quanto meglio precisato nel punto che segue.

Nel corso dell'anno 2020 è stato predisposto un modulo per la raccolta da parte dei consulenti:

- 1) della dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche presso Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 2) della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Il documento, nella sua organicità, agevola le verifiche da parte del personale impiegato presso la segreteria e del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Lo stesso viene pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito – "Consulenti e Collaboratori" – "Dichiarazioni consulenti" suddivise per annualità.

Adempimenti in materia di c.d. "whistleblowing".

Pur non avendo dipendenti l'Ordine ha ritenuto opportuno adempiere a quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 attivando un canale per la segnalazione di illeciti idoneo a mantenere l'anonimato del soggetto segnalante ritenendo che questo possa costituire ausilio valido alle attività del RPCT e strumento utile a tutela delle dipendenti dell'*Associazione Regionale dei Professionisti e Artisti della Valle d'Aosta*, degli iscritti all'Ordine ed in generale di coloro i quali si interfacciano con lo stesso.

Lo strumento adottato, gratuito ed a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, si basa sul software "WhistleblowingPA" sviluppato da *Trasparency International Italia* e dal centro Hermès per la Trasparenza ed i diritti umani digitali.

La segnalazione può essere effettuata mediante collegamento al link: <https://ordinedeifarmacistidellavalledaosta.whistleblowing.it/>.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione riceve una notifica all'indirizzo mail rpctordinafarmacistiaosta@gmail.com ed ha possibilità di leggere il testo della segnalazione senza possibilità di risalire all'autore della stessa.

Segnalazioni generiche ovvero fondate esclusivamente su circostanze riferite da terzi o basate su voci correnti non possono essere prese in considerazione dal RPCT.

Le istruzioni per procedere con un'eventuale segnalazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "Amministrazione trasparente" – "prevenzione della corruzione" – "segnalazione di illeciti – whistleblowing".

Dall'adozione dello strumento non sono pervenute segnalazioni.

Lo strumento adottato dall'Ordine è risultato conforme rispetto alle caratteristiche richieste dall'ANAC nell'ambito delle Linee Guida adottate in materia con Delibera del 9 giugno 2021 n. 469 (e successivamente modificate con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 – *Errata corrige*).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.

- **PECULATO (ART. 314 C.P.):**

“Il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un Pubblico Servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Il peculato è un c.d. reato proprio in quanto può essere commesso esclusivamente da un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio.

La fattispecie assume rilevanza in considerazione del fatto che, come sopra ricordato, i Componenti il Consiglio dell’Ordine assumono, nell’esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di Pubblici Ufficiali.

Secondo la giurisprudenza prevalente per aversi “appropriazione” è necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all’azione della Pubblica Amministrazione (e nel caso di specie dell’Ordine). Di conseguenza, qualora vengano effettuati dei pagamenti indebiti in favore di terzi – operati pur sempre in nome e per conto dell’Ente di appartenenza, non si avrà appropriazione bensì distrazione (rilevante sotto il profilo di altra fattispecie penale, l’abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.).

Si considerano appropriazione tutte le condotte caratterizzate dalla definitiva sottrazione del bene o del denaro dalla disponibilità del legittimo proprietario: la negazione del possesso, la dissipazione, l’occultamento, ecc.

La giurisprudenza ritiene ormai pacificamente integrante ipotesi di peculato l’appropriazione di cose fungibili prima della scadenza del rendiconto (c.d. vuoto di cassa).

Presupposto del delitto è il possesso o comunque la disponibilità per ragioni d’ufficio della cosa o del denaro. L’affiancamento della “disponibilità” al “possesso” comporta che la condotta di appropriazione si imperni e sfrutta non solo la detenzione materiale, ma anche la sua disponibilità giuridica (termine che abbraccia una vasta gamma di ipotesi, tutte caratterizzate, negativamente, dall’assenza della materiale disponibilità della cosa e, positivamente, dalla presenza in capo all’agente del potere giuridico di disporre avvalendosi della sua posizione gerarchica o funzionale all’interno di un apparato amministrativo). In quest’ottica ben può integrare il requisito del possesso il fatto di poter disporre del denaro mediante ordini di pagamento, mandati di accreditamento e simili. Parimenti si ritiene integrato il reato di peculato a fronte dell’utilizzo indebito di una carta di credito collegata al conto corrente dell’Ente di appartenenza.

Il possesso, inoltre, non deve necessariamente essere esclusivo; la disponibilità congiunta è idonea ad integrare il presupposto del delitto in esame che, pertanto, non potrà essere escluso nei casi in cui l’agente – non riuscendo da solo a determinare il trasferimento di una somma nella propria disponibilità – debba ricorrere all’opera di altra persona indotta a prestarla con l’inganno.

La cosa mobile ed il denaro devono essere posseduti per ragioni dell’ufficio o del servizio; il possesso deve quindi trovare giustificazione o legittimazione proprio nella posizione ricoperta dall’agente. Detto requisito è interpretato dalla giurisprudenza in senso lato; in particolare si ritiene che sussiste ragione d’ufficio quando la cosa o il bene rientrano tra le attività funzionalmente devolute all’ufficio per legge, in base ad un atto amministrativo non illecito ovvero per prassi o per una tolleranza non vietata. Per la sussistenza del delitto di peculato la cosa deve avere un valore economico intrinseco e/o comunque una qualche utilità economica oggettivamente apprezzabile.

Il secondo comma dell’art. 314 c.p. disciplina il c.d. “peculato d’uso”, vale a dire l’utilizzo momentaneo – per finalità provate e personali – di cose non consumabili e non fungibili appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ORDINE DEI FARMACISTI DI AOSTA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.):**

"Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

A norma dell'art. 321 c.p. le medesime pene si applicano anche *"a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio, il denaro o altra utilità"*.

I componenti il Consiglio dell'Ordine ed i Componenti il Consiglio di Disciplina assumono, nell'esercizio delle rispettive funzioni, la qualifica di Pubblico Ufficiale.

Detta fattispecie punisce l'accordo – espresso o tacito – tra un privato ed un Pubblico Ufficiale (o un Incaricato di un Pubblico Servizio) avente ad oggetto la compravendita delle funzioni o dei poteri di quest'ultimo (c.d. corruzione impropria).

Ai fini dell'integrazione del reato è indifferente che la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità vengano pattuite prima (c.d. corruzione antecedente) o dopo (c.d. corruzione susseguente) il compimento dell'attività da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un pubblico servizio.

Nella forma antecedente il fatto consiste, riassuntivamente, nel ricevere, da parte del pubblico funzionario, per sé o per un terzo, un compenso non dovuto (ovvero nell'accettarne la promessa) per compiere un atto o una serie di atti, anche non specificamente individuati, del suo ufficio.

Nella forma susseguente, invece, la condotta ha come presupposto l'esercizio già compiuto della funzione o del servizio e consiste nella ricezione, da parte del pubblico funzionario, di denaro o altra utilità (ovvero nell'accettarne la promessa): l'esercizio della funzione è dunque svolto senza alcuna pressione esterna.

Per dazione si intende il trasferimento di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro e comprende anche la ritenzione (nell'ipotesi in cui il soggetto pubblico non restituisca una cosa che già possiede, ma che deve ancora pagare, trattenendola come "prezzo" dei favori richiesti dal privato).

Per promessa, invece, un qualsiasi impegno ad eseguire una prestazione futura, purchè questa sia seria, abbia un destinatario individuato e sia suscettibile di attuazione (non è invece necessario che l'utilità promessa sia specificata dettagliatamente o la somma di denaro esattamente quantificata, essendo sufficiente la prospettazione dello scambio illecito).

Sia la dazione sia la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell'integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Tanto la dazione quanto la promessa devono avere carattere *indebito*, ossia non devono essere dovute alla Pubblica Amministrazione, al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio, in relazione all'esercizio dell'attività né *ex lege*, né per consuetudine, né per altra disposizione sublegislativa.

Oggetto dell'accordo criminoso è l'esercizio delle funzioni o dei pubblici poteri; l'attività promessa o realizzata, pertanto, per assumere rilevanza, deve riguardare un'attività propria del pubblico funzionario, che rientri cioè fra quelle dell'ufficio ricoperto (vale a dire un'attività che rientri nella competenza funzionale del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un pubblico servizio e che rappresenti l'esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio o al servizio compiuto nell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio).

Non è necessaria la competenza specifica del funzionario o dell'impiegato, essendo sufficiente che l'attività compravenduta rientri nella competenza "generica" dell'ufficio cui lo stesso appartiene, anche se non risulta espressamente devoluto a quelle specifiche mansioni. In altre parole, è sufficiente che il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio si trovi, per ragioni del suo ufficio, nella concreta possibilità o di compiere personalmente l'attività per cui ha accettato l'utilità o la promessa ovvero di influire positivamente su di essa e/o di esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Come anticipato, il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione prescinde dall'individuazione dello specifico atto che ha rappresentato il punto di riferimento della promessa o dell'offerta; ai fini della configurabilità del reato è sufficiente che l'accertamento del fatto che la dazione del denaro o di altra utilità

sia avvenuta in ragione delle funzioni esercitate dal soggetto pubblico e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione.

Rileveranno pertanto le ricezioni periodiche di denaro da parte del funzionario pubblico a fronte dell'impegno ad attivarsi nel momento in cui se ne presenti la necessità o, quantomeno, l'opportunità.

La norma, in definitiva, abbraccia, punendo sia il corruttore che il corrotto, tanto l'asservimento, in tutto o in parte, della funzione, quanto il baratto di uno o più atti conformi ai doveri d'ufficio.

Per quanto riguarda la *prova* e la *forma* del *pactum sceleris*, non occorre la dimostrazione di un accordo circostanziato, localizzato nello spazio e nel tempo, essendo sufficiente che lo stesso sia desumibile dall'insieme delle modalità dei fatti accertati nel corso del processo; parimenti non è richiesta una forma specifica dell'accordo, potendo lo stesso essere anche solo verbale.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico con riferimento all'ipotesi di corruzione antecedente (la pattuizione corruttiva deve costituire il mezzo per raggiungere lo scopo rappresentato dall'esercizio delle funzioni o dei poteri, scopo il cui effettivo conseguimento è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato).

Nell'ipotesi di corruzione susseguente, invece, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà, rispettivamente, di accettare il pagamento o la promessa e di dare o promettere denaro o altra utilità come compenso per l'avvenuto esercizio delle funzioni o dei poteri in favore del privato.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI FARMACISTI DI AOSTA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 322 COMMI I E III C.P.):**

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale, o ad un Incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 ridotta di un terzo.

[...]

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri".

Il reato di istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione di cui ai commi I e III dell'art. 322 c.p. è stato introdotto dal Legislatore al fine di anticipare la punibilità del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p.

La norma, infatti, è volta a punire il corruttore anche nell'ipotesi in cui il pubblico funzionario non accetti la promessa o l'offerta di denaro e, conseguentemente, non compia l'atto oggetto della (desiderata) compravendita.

L'ipotesi di cui al terzo comma, volta a punire il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio i quali sollecitino il privato a promettere o a versare denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione, assume rilevanza a fronte dell'assunzione da parte dei Componenti il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina, della qualifica di Pubblico Ufficiale.

La disposizione di cui al primo comma, invece, disciplina un'ipotesi di reato c.d. comune, in quanto realizzabile da chiunque, tanto a titolo personale quanto in veste di intermediario; la stessa risulta quindi potenzialmente integrabile nell'ambito delle attività dell'Ordine.

La *condotta* incriminata consiste nell'offrire o nel promettere al Pubblico Ufficiale o alla persona incaricata di un pubblico servizio denaro od altra utilità per indurlo a compiere un atto del proprio ufficio e presuppone che l'offerta o la promessa non venga accettata (in caso contrario il patto corruttivo sarebbe completo e risulterebbe integrato il reato di cui all'art. 318 c.p.).

Per offerta si intende l'atto spontaneo di porre il denaro o l'utilità a disposizione di altri; per promessa, invece, l'impegno ad una futura messa a disposizione del denaro o dell'altra utilità.

Sia la promessa che l'impegno, ancorché non necessariamente determinate nella qualità e nella quantità, devono avere i caratteri dell'effettività, della serietà e dell'idoneità alla realizzazione dello scopo; non devono pertanto essere vaghe e/o impossibili bensì tali da indurre il destinatario al compimento dell'atto. In assenza dell'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire il risultato sperato dall'autore non può concretizzarsi il reato (ciò può accadere, ad esempio, nel caso di assoluta ed evidente impossibilità del funzionario pubblico di tenere il comportamento richiestogli).

Una volta stabilita la serietà dell'offerta o della promessa – cui consegue il pericolo della sua accettazione – occorre valutarne, con un giudizio *ex ante* (e quindi ponendosi al momento dei fatti), l'idoneità, tenendo conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e delle sue condizioni finanziarie, delle possibilità dell'offerente e di ogni altra connotazione del caso concreto.

Sia la dazione che la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell'integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di offrire ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un pubblico servizio una somma di denaro od altra utilità per indurlo ad esercitare la funzione in proprio favore.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI FARMACISTI DI AOSTA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.):**

"Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

A norma dell'art. 321 c.p. le medesime pene si applicano anche *"a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio, il denaro o altra utilità"*.

I Componenti il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina assumono, nell'esercizio delle rispettive funzioni, la qualifica di Pubblico Ufficiale.

La fattispecie punisce l'accordo – espresso o tacito – tra un privato ed un Pubblico Ufficiale (o un Incaricato di un Pubblico Servizio) avente ad oggetto il compimento, da parte di quest'ultimo, di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio ovvero l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio in cambio della dazione o della promessa di denaro od altra utilità da parte del privato (c. d. corruzione propria).

Ai fini dell'integrazione della fattispecie è necessario che la dazione o la promessa vengano accettate dal funzionario pubblico (in caso contrario risulterebbe integrato il reato di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Trattasi di un reato c.d. necessariamente plurisoggettivo: la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

Ai fini dell'integrazione del reato è indifferente che la dazione o la promessa del denaro o di altra utilità precedano (c.d. corruzione propria antecedente) ovvero seguano (c.d. corruzione propria susseguente) il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione dell'atto dell'ufficio da parte del pubblico funzionario.

Per dazione si intende il trasferimento di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro e comprende anche la ritenzione (nell'ipotesi in cui il soggetto pubblico non restituisca una cosa che già possiede, ma che deve ancora pagare, trattenendola come "prezzo" dei favori richiesti dal privato).

Per promessa, invece, un qualsiasi impegno ad eseguire una prestazione futura, purchè questa sia seria, abbia un destinatario individuato e sia suscettibile di attuazione (non è invece necessario che l'utilità promessa sia specificata dettagliatamente o la somma di denaro esattamente quantificata, essendo sufficiente la prospettazione dello scambio illecito).

Tanto la dazione che la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell'integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Il compenso deve essere dato o promesso al funzionario affinché ometta o ritardi un atto dell'ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Per omissione si intende il mancato compimento dell'atto, mentre il termine ritardo indica il compimento successivo alla scadenza del termine espressamente o implicitamente previsto per la sua esecuzione.

Concordemente dottrina e giurisprudenza attribuiscono al termine *atto d'ufficio* un significato più ampio rispetto a quello di "atto formale" (di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria) e comprensivo di ogni concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio come gli atti amministrativi, i pareri, le proposte, gli atti di diritto privato, gli atti di governo, i comportamenti materiali.

Accogliendo tale nozione di atto d'ufficio la giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio in ipotesi di:

- sostituzione di una pratica;
- agevolazione dell'assunzione di famigliari ed amici mediante delibere *ad hoc* con cui venivano assegnati appalti di servizi ad imprese che, in cambio della commessa, si erano impegnate ad assumere congiunti e conoscenti del funzionario pubblico;
- garanzia, da parte degli organizzatori di corsi di formazione, a fronte di un corrispettivo in denaro, del conseguimento del titolo professionale senza partecipare alle lezioni;
- garanzia, da parte del Pubblico Ufficiale, nel corso di un'ispezione tributaria, di svolgere, a fronte di un corrispettivo, il proprio compito in modo poco approfondito, ecc.

Più in generale, nell'ambito di una significativa sentenza, si è affermato che la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio deve essere valutata non con riferimento ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato *"per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l'asservimento costante della funzione, per denaro, agli interessi del privato, concreta il reato di corruzione previsto dall'art. 319 c.p."*⁶.

L'atto d'ufficio oggetto dell'accordo criminoso può essere indifferentemente vincolato o discrezionale, purché contrario ai doveri d'ufficio.

L'omissione ed il ritardo costituiscono di per sé atti contrari ai doveri d'ufficio; la precisazione nell'ambito della fattispecie è funzionale a sottolineare la possibilità di configurare la corruzione anche mediante omissione.

Il concetto di atto contrario ai doveri d'ufficio è piuttosto controverso ed ha dato adito a diverse pronunce della Corte di Cassazione.

L'orientamento che pare più persuasivo muove dalla premessa per cui la contrarietà ai doveri dell'ufficio deve essere individuata alla luce dei principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione e ne trae la conseguenza per cui la valutazione non può essere compiuta se non in relazione ai singoli doveri che regolano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio e che trovano nella legge la loro fonte; contrarietà sarebbe pertanto sinonimo di illegittimità dell'atto.

⁶ Cass. Pen., Sez. VI, 6 dicembre 2004 (ud. 28 ottobre 2004), n. 47191.

Naturalmente detta interpretazione deve essere integrata con il dato testuale dell'art. 319 c.p. per cui anche un atto di per sé legittimo, ma emesso in ritardo a seguito della promessa o della ricezione di denaro o altra utilità, integra in ogni caso la fattispecie di corruzione per un atto contrario alla funzione.

Non è necessario, ai fini dell'integrazione del reato, che il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia una competenza specifica ed esclusiva in relazione all'atto da svolgere, essendo sufficiente una sua competenza generica derivantegli dall'appartenenza all'ufficio pubblico o all'organo preposto al compimento dell'atto; è sufficiente una competenza che gli consenta in concreto una qualsiasi ingerenza (o incidenza) illecita nella formazione o nella manifestazione della volontà dell'Ente pubblico, culminante nell'emanazione dell'atto amministrativo oggetto della corruzione.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico con riferimento all'ipotesi di corruzione antecedente (la pattuizione corruttiva deve costituire il mezzo per raggiungere lo scopo rappresentato compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, al ritardo o all'omissione del compimento di un atto d'ufficio, scopo il cui effettivo conseguimento è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato).

Nell'ipotesi di corruzione susseguente, invece, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà, rispettivamente, di accettare il pagamento o la promessa e di dare o promettere denaro o altra utilità come compenso per un atto contrario ai doveri d'ufficio che sia effettivamente avvenuto.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI FARMACISTI DI AOSTA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 322 COMMI II E IV C.P.):**

La norma punisce chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un pubblico servizio *"se l'offerta o la promessa è fatta per indurre il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio"*.

In tal caso *"il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 ridotta di un terzo"*.

La medesima pena si applica *"al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato"* per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

Il reato di istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione di cui ai commi II e IV dell'art. 322 c.p. è stato introdotto dal Legislatore al fine di anticipare la punibilità del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p.

La norma, infatti, è volta a punire il corruttore anche nell'ipotesi in cui il pubblico funzionario non accetti la promessa o l'offerta di denaro e, conseguentemente, compia l'atto che il privato desiderava venisse omesso o, viceversa, non compia atti contrari al dovere d'ufficio come auspicato dal corruttore.

L'ipotesi di cui al quarto comma, volta a punire il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio i quali sollecitino il privato a promettere o a versare denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto dell'ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, assume rilevanza a fronte dell'assunzione da parte dei Componenti il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina, nell'esercizio delle rispettive funzioni, della qualifica di Pubblico Ufficiale.

La disposizione di cui al secondo comma, invece, disciplina un'ipotesi di reato c.d. comune, in quanto realizzabile da chiunque, tanto a titolo personale che in veste di intermediario.

La *condotta* incriminata consiste nell'offrire o nel promettere al Pubblico Ufficiale o alla persona incaricata di un pubblico servizio denaro od altra utilità per indurlo ad omettere o a ritardare un atto dell'ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio e presuppone che l'offerta o la

promessa non venga accettata (in caso contrario il patto corruttivo sarebbe completo e risulterebbe integrato il reato di cui all'art. 319 c.p.).

Per offerta si intende l'atto spontaneo di porre il denaro o l'utilità a disposizione di altri; per promessa, invece, l'impegno ad una futura messa a disposizione del denaro o dell'altra utilità.

Sia la promessa che l'impegno, ancorché non necessariamente determinate nella qualità e nella quantità, devono avere i caratteri dell'effettività, della serietà e dell'idoneità alla realizzazione dello scopo; non devono pertanto essere vaghe e/o impossibili bensì tali da indurre il destinatario al compimento dell'atto.

In assenza dell'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire il risultato sperato dall'autore non può concretizzarsi il reato (ciò può accadere, ad esempio, nel caso di assoluta ed evidente impossibilità del funzionario pubblico di tenere il comportamento richiestogli).

Una volta stabilita la serietà dell'offerta o della promessa – cui consegue il pericolo della sua accettazione – occorre valutarne, con un giudizio *ex ante* (e quindi ponendosi al momento dei fatti), l'idoneità, tenendo conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e delle sue condizioni finanziarie, delle possibilità dell'offerente e di ogni altra connotazione del caso concreto.

Sia la dazione che la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell'integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di offrire ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un pubblico servizio una somma di denaro od altra utilità per ad omettere o a ritardare un atto dell'ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI FARMACISTI DI AOSTA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.):**

“Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Con la riforma del 2012, il reato di concussione ha subito una significativa trasformazione. Nella formulazione precedente, la condotta incriminata si articolava in due forme: la costrizione e l'induzione. Con le modifiche di cui all'art. 1 comma 75 lett. d) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 la condotta di induzione è stata fatta confluire in un'autonoma figura di reato, disciplinata dal neo introdotto art. 319 *quater* c.p. che sarà oggetto di autonoma analisi.

La concussione è un reato proprio e, in quanto tale può essere realizzato soltanto da soggetti che assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di un Pubblico servizio.

Nell'ambito dell'Ordine dei Farmacisti Aosta i Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali.

Soggetti passivi del reato sono la Pubblica Amministrazione e, nello stesso tempo, il soggetto-vittima che dà o promette. Quest'ultimo potrebbe essere anche un altro Pubblico Ufficiale il quale si venga a trovare in uno stato di prostrazione psicologica rispetto al soggetto che persegue un tornaconto personale.

La costrizione deve essere realizzata dall'autore del reato con abuso della qualità o dei poteri corrispondenti alle attribuzioni connesse al ruolo.

Il concetto di abuso è qualcosa di diverso dalla mera inosservanza dei doveri d'ufficio; l'abuso penalmente rilevante ai fini della concussione è soltanto quello dei poteri funzionali allo stesso spettanti e si ravvisa nell'esercizio del potere per uno scopo obiettivamente diverso da quello per cui gli è stato conferito. L'ipotesi più frequente è quella in cui il pubblico agente fa uso dei poteri inerenti alla sua funzione in modo distorto o eccedendo i limiti stabiliti dalla Legge ovvero, ancora, in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento.

L'abuso della qualità consiste invece nella strumentalizzazione della propria qualifica soggettiva al fine immediato di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute e si verifica quando il pubblico agente, senza motivo, fa "pesare" sul privato la sua qualifica personale, o meglio la posizione occupata nella Pubblica Amministrazione per conseguire l'indebita dazione o promessa.

L'abuso può ricorrere sia nell'ambito dell'attività vincolata che in quella discrezionale; lo stato di soggezione del privato ben può essere ravvisato anche a fronte del compimento di atti discrezionali tutte le volte in cui della discrezionalità non venga fatto un uso conforme alla valutazione degli interessi pubblici perseguiti. Nell'atto vincolato l'abuso si manifesterà non compiendo l'atto o compiendolo in modo difforme da quello prescritto dalla Legge.

La condotta di abuso delle qualità o dei poteri deve essere intrinsecamente idonea e diretta in modo non equivoco a costringere la parte offesa alla dazione o alla promessa cui tende il funzionario. E' necessario quindi un duplice nesso di causalità tra l'abuso del potere e la costrizione e tra quest'ultima e la dazione o la promessa.

Per costrizione si intende l'azione consistente in una violenza o in una minaccia fatta valere nei confronti della vittima. Elemento fondante il reato è la condizione di assoggettamento in cui viene a trovarsi il privato il quale, per effetto del comportamento prevaricatore dell'agente pubblico è costretto, senza alternative, a piegarsi alle indebite richieste.

Ai fini dell'individuazione del comportamento coattivo la Cassazione ha affermato che la pressione psichica costringente sussiste tutte le volte in cui al privato il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio fa comprendere – o attraverso un'esplicita specificazione o implicitamente attraverso comportamenti inequivocabili – che nell'attività di ufficio esso funzionario sarà determinato non già da interessi generali della Pubblica Amministrazione, bensì dal fatto che il privato si assoggetti all'illegittima pretesa di corrispondergli l'utilità richiesta.

Decisiva, per l'individuazione del comportamento coattivo, pertanto, è la condizione in cui viene a trovarsi il privato per effetto della violenza o della minaccia esercitate; è necessario, infatti, che lo stesso sia messo di fronte ad una alternativa incombente, accettare o subire un male ingiusto.

A differenza della violenza, che richiede un impiego di forze e contiene già di per sé un male, la minaccia consiste nella prospettazione alla vittima di un danno ingiusto, ossia di una menomazione ingiusta e futura dei suoi interessi, la cui possibilità concreta di realizzazione dipende dalla volontà dell'agente. Indipendentemente dal suo contenuto la minaccia deve essere seria ed oggettivamente idonea a esercitare nella psiche del soggetto un'ingiustificata pressione.

Dazione e promessa devono costituire l'effetto della costrizione mentre non rilevano se determinate da motivazioni personali del soggetto passivo. Entrambe sono condotte del concusso; la dazione è il trasferimento di un bene alla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro (compresa la ritenzione), la promessa, invece, è un impegno qualsiasi ad effettuare una prestazione futura, purché seria e ben individuata. Entrambe devono essere indebite, ossia non dovute alla Pubblica Amministrazione o al funzionario in relazione all'esercizio della sua attività. E' indebita anche la prestazione dovuta al pubblico agente come privato, ossia per ragioni non inerenti alla funzione o al servizio.

Il reato è punito a titolo di dolo generico; l'agente deve essere consapevole sia dell'abusività della sua condotta sia del carattere indebito della dazione o della promessa.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI FARMACISTI DI AOSTA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.):**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Per integrare il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un pubblico servizio e, dall’altro, il soggetto destinatario dell’induzione, il quale diventa soggetto attivo concorrente.

Primo elemento della fattispecie, come nel caso della concussione di cui all’art. 317 c.p., è l’abuso della qualità o dei poteri da parte del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di un pubblico servizio, individuabile nella strumentalizzazione della sua posizione di preminenza sul privato.

La differenza rispetto al reato di cui all’art. 317 c.p. è stata efficacemente illustrata nell’ambito della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 14 marzo 2014 (ud. 24 ottobre 2013), m. 12228, Maldera; nell’ambito della motivazione la Corte evidenzia come *il reato di cui all’art. 317 c.p., come novellato dalla Legge n. 190 del 2012, è designato dall’abuso costringitivo del Pubblico Ufficiale attuato mediante volenza - o più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all’alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’indebito. Il reato di cui all’art. 319 quater c.p., introdotto dalla Legge n. 190 del 2012, è designato dall’abuso induttivo del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest’ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in posizione di complicità con il pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione”.*

A differenza che nella fattispecie di concussione, pertanto, al privato è lasciato un significativo margine decisionale e questi accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta nella prospettiva di un vantaggio per sé.

La costruzione della fattispecie in parola non può quindi prescindere dal fatto che il privato è concorrente del Pubblico Ufficiale e che vi sia, in sostanza, uno scambio di promesse/utilità, pur non ricorrendo l’ipotesi di un vero e proprio accordo corruttivo nel quale le parti operano su un piano di perfetta parità.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ORDINE DEI FARMACISTI DI AOSTA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER COMMA I C.P.):**

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.”

Tra i soggetti attivi della fattispecie – e dunque potenziali autori dl reato – rientra, in virtù dell’estensione operata dall’art. 321 c.p., anche il privato corruttore oltre a tutti quei Pubblici Ufficiali i quali,

con la loro condotta, possono interferire, direttamente o indirettamente, nel regolare e corretto svolgimento dell'attività giudiziaria.

Tra questi ultimi rientrano senz'altro i magistrati, sia in funzione giudicante che requirente, ma anche – in virtù dell'interpretazione ampia del concetto di "atti giudiziari" cui è giunta la giurisprudenza – i testimoni, i funzionari di cancelleria (in un'ipotesi di assegnazione di processi mediante alterazione dei criteri automatici⁷), il medico penitenziario (il quale, chiamato ad esprimere un giudizio nell'ambito del procedimento volto alla sostituzione/revoca di una misura cautelare, dietro pagamento di un corrispettivo, aveva attestato l'esistenza di patologie inesistenti⁸).

L'incriminazione non si estende invece agli Incaricati di un pubblico servizio in virtù del mancato richiamo, tra le norme applicabili ai fatti corruttivi posti in essere da costoro, dell'art. 319 *ter* c.p.; l'esclusione si spiega verosimilmente con il fatto che solo chi esercita una pubblica funzione è in grado, per la posizione rivestita, di influenzare il contenuto delle decisioni giudiziarie.

La parte processuale che può essere favorita o danneggiata può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia proposto, o nei confronti della quale sia stata promossa, una domanda giudiziale. Sono parti anche l'imputato, l'indagato, la persona offesa dal reato, la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato alla pena pecuniaria.

La fattispecie di cui all'art. 319 *ter* c.p. individua un reato c.d. necessariamente plurisoggettivo: la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa) ed entrambe vengono punite allo stesso modo.

La condotta può assumere le forme della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. (sia antecedente che susseguente) che quella della corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p. (parimenti sia antecedente che susseguente) e, in ogni caso, per assumere rilevanza ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 319 *ter* c.p., deve essere volta a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ai fini della configurabilità della norma di corruzione in atti giudiziari, è da considerarsi "processo" anche il procedimento che si tiene davanti al giudice fallimentare: in esso, infatti, intervengono soggetti portatori di interessi contrapposti (il fallito, da una parte ed i creditori dall'altra) e, quindi, ben può realizzarsi la compravendita della funzione giudiziaria che costituisce la condotta incriminata dall'art. 319 *ter* c.p.

Proprio perché ciò che rileva ai fini dell'integrazione della fattispecie di corruzione in atti giudiziari è il fatto che la compravendita della funzione giudiziaria avvenga all'interno di un processo ove vi siano soggetti portatori di interessi sostanziali contrapposti, si ritiene che la condotta incriminata possa realizzarsi anche all'interno di un processo tributario o dinanzi ai Tribunali delle acque pubbliche regionali e superiori.

Rimangono fuori dal perimetro di operatività della norma i procedimenti disciplinari in quanto privi del carattere giurisdizionale.

Non rileva che il processo sia in corso; l'atto corruttivo, infatti, può risultare funzionalmente connesso al processo anche se questo non ha ancora avuto inizio (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il favore di un testimone venga comprato prima che il processo abbia inizio).

Anche se la norma incriminatrice non lo richiede espressamente è indubbio che il fatto corruttivo presenti un *quid pluris* in termini di disvalore rispetto alle figure base di corruzione, rappresentato dalla necessità che il favore o il danno siano ingiusti dal momento che, per la logica stessa del diritto, ogni decisione giudiziaria finisce, inevitabilmente, per cagionare un vantaggio o un danno a taluna delle parti.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La condotta dovrà risultare, perché possa ritenersi integrata la fattispecie, obiettivamente idonea al raggiungimento del fine previsto dalla norma, secondo una valutazione da svolgersi *ex ante*, al momento dell'accordo.

Anche con riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari, al pari delle altre ipotesi di corruzione, l'effettivo compimento dell'atto voluto dal corruttore da parte del Pubblico Ufficiale non assume alcuna rilevanza; la fattispecie risulta integrata al momento della conclusione dell'accordo fra corrotto e corruttore.

⁷ Cass. Pen., Sez. VI, 19 giugno 2012, ud. 27 gennaio 2012, n. 24349.

⁸ Cass. Pen., Sez. VI, 7 maggio 2009, ud. 29 gennaio 2009, n. 19143

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI FARMACISTI DI AOSTA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI NELL'IPOTESI IN CUI DAL FATTO DERIVI L'INGIUSTA CONDANNA DI TALUNO ALLA RECLUSIONE (ART. 319 TER COMMA II C.P.):**

Se dal fatto di cui all'art. 319 ter comma I "deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Il secondo comma dell'art. 319 ter c.p. prevede due circostanze aggravanti applicabili all'ipotesi base di cui al primo comma e strettamente correlate al processo penale.

In particolare, dette circostanze trovano applicazione, rispettivamente, nell'ipotesi in cui dalla corruzione in atti giudiziari derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione non superiore a cinque anni ovvero l'ingiusta condanna alla pena della reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo.

Anche nell'ambito del D.Lgs. 231/01 l'integrazione delle suddette circostanze aggravanti (senza però distinguere una dall'altra) comporta un aumento di pena in capo all'Ente.

L'aggravante si spiega con l'elevata offensività delle condotte corruttive che portino a colpire e ledere la libertà personale del cittadino.

Per ingiusta condanna deve intendersi una sentenza definitiva ed irrevocabile di condanna, emessa non solo nei confronti di un innocente, ma anche di un colpevole cui si sarebbe dovuta infliggere una pena meno elevata.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI FARMACISTI DI AOSTA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.):**

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio".

La norma è stata ampiamente modificata dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante "misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici".

Detto provvedimento ha abrogato la fattispecie di millantato credito (prevista e punita dall'art. 346 c.p.) prevedendo l'assorbimento della condotta ivi prevista nell'ambito della fattispecie di "traffico di influenze illecite" di cui al successivo art. 346 *bis* c.p.

La riforma, tuttavia, non si è limitata a fondere le due precedenti incriminazioni, ma, nel compattarle, ne ha ampliato l'ambito di operatività.

Il delitto di **millantato credito** puniva due diverse azioni, quella di chi, **vantando un'influenza** presso un Pubblico ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio, si faceva dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della mediazione e quella di chi si faceva dare o promettere danaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico agente o di doverlo remunerare.

In entrambe le forme indicate, la **vanteria** dell'agente (la cd. *venditio fumi*) era fondata su una **rappresentazione non veritiera** della possibilità di influenzare le decisioni del funzionario pubblico.

Tale ultimo aspetto avvicinava l'ipotesi criminosa in esame alla **truffa**, fattispecie consistente nel procurarsi un ingiusto profitto attraverso artifici o raggiri tali da indurre qualcuno in errore.

Tutti e due i delitti citati richiedevano per la loro integrazione un'attività di tipo fraudolento o, comunque, di inganno.

È interessante ricordare come nel corso degli anni, in linea con l'idea della natura pubblicistica del bene giuridico tutelato dalla norma (l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione), non siano mancate **letture ampliative** della fattispecie da parte della giurisprudenza, tese a ricomprendervi anche quelle situazioni in cui la **relazione** tra mediatore e pubblico ufficiale fosse **realmente esistente** e non meramente vantata ma il rapporto e soprattutto il credito vantato fosse comunque stato artatamente **ingigantito**.

Sulla spinta degli impegni internazionali, con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 è stato introdotto un nuovo articolo nel Codice penale (l'art. 346-*bis*), riferito al **traffico di influenze illecite**.

Obiettivo della nuova fattispecie di reato è quello di punire condotte preliminari rispetto a quelle propriamente corruttive.

La stessa, infatti, punisce chi, **sfruttando relazioni esistenti** con un pubblico agente si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

L'ambito di applicazione della fattispecie è delimitato da una **iniziale clausola di riserva** che consente l'applicazione della norma – *expressis verbis* – “fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-*ter*” (corruzione in atti giudiziari) c.p., rendendo del tutto evidente la funzione **prodromica** della nuova incriminazione **rispetto alla corruzione**.

Pur presentando evidenti analogie con il millantato credito, il traffico di influenze se ne differenzia sotto vari aspetti.

Presupposto esplicito di applicazione della norma è quello della **reale** (e non vantata) **esistenza di relazioni** fra l'intermediario ed il Pubblico Ufficiale.

La stessa costruisce una sorta di "**reato-contratto**" e **prevede la punibilità**, con identica pena del mediatore, **anche di colui che offre** denaro o altro vantaggio patrimoniale e ciò del tutto coerentemente sia con la previsione della convenzione europea, che si riferisce ad entrambe le parti del rapporto, sia con la funzione della fattispecie, costruita come una sorta di barriera preventiva contro la corruzione.

La disposizione è stata oggetto di svariate critiche e soprattutto si è paventata da preoccupazione relativamente alla **scarsa tassatività e determinatezza** della condotta incriminata di “**illecita mediazione**”; l'**assenza di una normativa extrapenale sul fenomeno delle lobby** rende, infatti, molto difficile per l'interprete orientarsi nel distinguere le mediazioni lecite da quelle illecite. Proprio questa considerazione, evidentemente ben presente al legislatore del 2012, aveva (probabilmente) spinto quest'ultimo ad una **soluzione sul piano sanzionatorio di compromesso**. Era stata, in particolare, prevista una **pena** (tre anni di reclusione) di gran lunga **inferiore a quella del millantato credito** (cinque anni di reclusione), pur essendo questa nuova ipotesi più grave e minacciosa dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione della preesistente, perché l'agente non si limita ad una vanteria ma mette in campo con il suo interlocutore un rapporto realmente esistente.

Con la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 l'Italia si allinea definitivamente alle **prescrizioni internazionali** che considerano (v. art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa ed art. 18 della Convenzione Onu contro la corruzione) in modo unitario il comportamento di chi si propone di esercitare un'influenza sulle decisioni di un pubblico agente, **senza in alcun modo distinguere** fra rapporti sottostanti esistenti o meramente vantati con il funzionario pubblico.

La riformata fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p., come detto, amplia la portata di quelle antecedenti di millantato credito e traffico di influenza illecita; lasciando inalterata l'ipotesi della mediazione illecita, riscrive l'altra, che punendo la remunerazione richiesta dal mediatore **in relazione all'esercizio delle funzioni e dei poteri del pubblico agente.**

L'ipotesi in cui la remunerazione del funzionario pubblico sia finalizzata a far compiere un **atto contrario ai doveri di ufficio** o a far omettere o ritardare un atto di ufficio costituisce una circostanza aggravante dell'illecito.

Con la descritta novità diviene, quindi, penalmente rilevante anche l'esercizio di un'"influenza" finalizzata ad asservire il pubblico agente ovvero a fargli compiere un atto conforme ai doveri dell'ufficio.

Un ulteriore aspetto oggetto di modifica riguarda la **contropartita della mediazione** illecita oggi costituita da "denaro o altra utilità", in luogo della previgente formulazione che si riferiva a "denaro o altro vantaggio patrimoniale".

Un cambiamento tutt'altro che formale, atteso che l'"**utilità**" ha un significato molto più ampio, che ricomprende il vantaggio patrimoniale ma si riferisce anche a qualunque vantaggio non patrimoniale idoneo a soddisfare un bisogno umano.

L'assorbimento del millantato credito nel traffico di influenze **trasforma**, infine, colui che nel precedente reato era **danneggiato, in un correo**, al quale si applicherà la stessa pena del mediatore.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI FARMACISTI DI AOSTA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

Processi sensibili e funzioni coinvolte nell'ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Farmacisti di Aosta in relazione alle fattispecie di reato valutate rilevanti:

All'esito dell'attività di analisi svolte, i processi ritenuti potenzialmente a rischio di integrazione dei reati di cui agli artt. 314, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 322 e 346 *bis* c.p. nell'ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Farmacisti di Aosta sono i seguenti:

a) TENUTA DEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Attività sensibili:

- Tenuta dell'Albo: iscrizioni e cancellazioni;
- Rilascio di certificati ed attestazioni;
- Incasso contributo annuale per l'iscrizione all'Albo.

Nell'ambito dello svolgimento delle suddette attività si ravvisano rischi potenziali di integrazione delle seguenti fattispecie di reato:

- 1) **Peculato**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, i contributi incassati vengano utilizzati con finalità diverse da quelle istituzionalmente previste da parte di uno o più Consiglieri dell'Ordine.

- 2) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nelle ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell'Ordine dovesse ricevere denaro o altra utilità al fine di rilasciare certificazioni/attestazioni in assenza dei requisiti.
- 3) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio dell'Ordine – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo a rilasciare certificazioni/attestazione in assenza dei requisiti ovvero a ritardare il recupero/la riscossione di crediti relativi al versamento delle quote annuali.
- 4) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare un iscritto a dare o promettere denaro od altra utilità promettendo il rilascio di certificazioni/attestazioni.
- 5) Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringano un iscritto a dare o promettere denaro o altra utilità per il rilascio di certificazioni/attestazioni dovute.
- 6) Traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio un iscritto vantando rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, tenti di influenzare il rilascio di documenti in proprio favore.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine;
- Segreteria

b) GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI

Attività sensibili:

- Esercizio dell'azione disciplinare (attività propedeutiche, istruttoria, dibattimento);
- Decisione al termine del procedimento disciplinare.

Con riferimento alle suddette attività si presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati di:

- 1) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: ad esempio nell'ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine dovessero ricevere denaro o altre utilità affinché influenzino l'*iter* del procedimento disciplinare (in relazione alle tempistiche ovvero all'esito dello stesso).
- 2) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio Direttivo – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo ad influenzare l'*iter* del procedimento disciplinare.
- 3) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare l'incolpato a dare o promettere denaro od altra utilità promettendo la favorevole conclusione del procedimento.
- 4) concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringano l'incolpato a dare o promettere denaro o altra utilità.
- 5) Traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'incolpato vantando rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, tenti di influenzare l'esito del procedimento disciplinare a suo carico.

Funzioni coinvolte:

- Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine.

c) GESTIONE RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE REGIONALE DEGLI ARTISTI E DEI PROFESSIONISTI DELLA VALLE D'AOSTA

Attività sensibili:

- Determinazione quote per la fruizione dei servizi di segreteria;
- Determinazione quote per la fruizione dei locali della sede;
- Determinazione dei "servizi assistenziali in favore degli Associati" resi dall'Associazione in favore dell'Ordine ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione.

Con riferimento alle suddette attività si presentano profili potenziali di rischio in relazione alla integrazione dei reati di:

- 1) concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringano i rappresentanti dell'Associazione a corrispondere denaro o altra utilità al fine di rinnovare le convenzioni in essere con la stessa.
- 2) Corruzione per l'esercizio della funzione/un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più Componenti il Consiglio dovessero ricevere denaro o altra utilità per procedere con il rinnovo/la modifica delle convenzioni in essere.
- 3) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione/per un atto contrario ai doveri dell'ufficio nell'ipotesi in cui un esponente dell'Associazione dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio di Disciplina – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo a procedere con il rinnovo/la modifica delle convenzioni in essere.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine;
 - Presidente del Consiglio dell'Ordine in quanto membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione a norma dell'art. 9 dello Statuto di quest'ultima.
- d) CONCILIAZIONE VERTENZE/RILASCIO PARERI IN MERITO ALLE CONTROVERSIE FRA GLI ISCRITTI O FRA UN ISCRITTO E PERSONA O ENTE A FAVORE DEI QUALI QUESTI ABBIA PRESTATO O PRESTI LA PROPRIA OPERA PROFESSIONALE, PER RAGIONI DI SPESE, DI ONORARI E PER ALTRE QUESTIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

Attività sensibili:

- Attività istruttoria in merito all'attività svolta dall'iscritto al fine di gestire il tentativo di conciliazione ovvero per procedere al rilascio del parere;
- Gestione tentativo di conciliazione;
- Emanazione del parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine;

L'emanazione del parere di congruità presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: ad esempio nell'ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine dovessero ricevere denaro o altre utilità al fine di favorire gli interessi del professionista emanando un parere di congruità in assenza delle condizioni.
- 2) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: nell'ipotesi in cui un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio Direttivo dell'Ordine – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo ad emettere un parere di congruità in assenza delle relative condizioni.
- 3) Induzione indebita a dare o promettere utilità: nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare l'interessato a dare o promettere denaro od altra utilità al fine di emanare il parere di congruità.

- 4) Concussione: nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringa uno o più iscritti a versare denaro o altra utilità per il rilascio di un parere di congruità dovuto.
- 5) Traffico di influenze illecite: nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'interessato vantando rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, tenti di influenzare l'esito della procedura di rilascio del parere di congruità

Funzioni coinvolte:

- Consiglio Direttivo dell'Ordine.

e) NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI:

Attività sensibili:

- Valutazione riguardo l'opportunità di nominare un consulente esterno;
- Selezione dei consulenti esterni;
- Nomina dei consulenti esterni.
- Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali.

La nomina di un consulente esterno presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 2) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 3) corruzione in atti giudiziari.

In particolare, l'Ordine potrebbe procedere alla nomina di uno o più consulenti esterni su segnalazione di soggetti terzi – sia in presenza di un'effettiva necessità da parte dell'Ordine che in assenza della stessa – quale corrispettivo all'ottenimento di vantaggi personali da parte dei Componenti il Consiglio Direttivo.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine.

f) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Con comunicato del Presidente del 28 giugno 2017 l'ANAC ha ribadito che gli Ordini Professionali rientrano nell'ambito di applicabilità del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. Codice degli Appalti)⁹

Attività sensibili:

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- individuazione dello strumento per l'affidamento;

⁹ A fronte della richiesta della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri il Consiglio dell'Autorità ha ribadito che gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico. Secondo l'Autorità, pertanto, tale natura giuridica permette di ricondurre gli stessi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

- definizione requisiti di partecipazione;
- definizione requisiti di aggiudicazione
- valutazione delle offerte;
- verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- procedure negoziate;
- affidamenti diretti;
- revoca del bando;
- varianti in corso di definizione del contratto;
- utilizzo di soluzioni alle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

L'affidamento di lavori, servizi e forniture presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 2) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 3) istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 4) corruzione in atti giudiziari.

In particolare, i requisiti di partecipazione/aggiudicazione potrebbero essere determinati con modalità tali da favorire determinati soggetti a fronte del percepimento da parte di Componenti il Consiglio dell'Ordine di denaro o altre utilità.

Nell'ambito dell'affidamento diretto, l'assenza di analisi di mercato, la violazione del divieto di frazionamento artificioso o del criterio della rotazione potrebbero essere volti al raggiungimento dei medesimi fini.

Parimenti:

- l'uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa;
 - ogni vizio del procedimento volto a verificare la presenza di eventuali offerte anonime;
 - l'abuso del ricorso alla revoca del bando (al fine di escludere concorrenti sgraditi);
 - la certificazione, in corso d'opera della necessità di procedere con l'esecuzione di varianti originariamente non previste (al fine di concedere vantaggi non dovuti all'appaltatore).
- 5) Da ultimo si ravvisa il rischio di integrazione dei reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità qualora i Componenti il Consiglio Direttivo dovessero utilizzare la carica ed il potere dalla stessa derivante per costringere/indurre i soggetti interessati alla partecipazione a dare o promettere indebitamente utilità.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio Direttivo dell'Ordine.

h) RICONOSCIMENTO CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:

Attività sensibili:

- Accreditalento eventi;
- Riconoscimento dei crediti formativi ai partecipanti agli eventi accreditati;
- Delibera di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua.

Dette attività presentano profili potenziali di rischio di integrazione dei reati di:

- 1) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: ad esempio nell'ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine dovessero ricevere denaro o altre utilità al fine di procedere

all'accreditamento di eventi in assenza di requisiti/favorire gli interessi del professionista riconoscendo allo stesso crediti formativi mai conseguiti.

- 2) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio Direttivo dell'Ordine – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo a riconoscerli crediti formativi mai conseguiti.
- 3) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare la dazione o la promessa di denaro od altra utilità promettendo l'accreditamento di eventi o il riconoscimento di crediti formativi;
- 4) Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringano alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità per l'accreditamento di eventi o il riconoscimento di crediti formativi dovuti.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine;
- Commissione formazione continua.

i) ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:

Attività sensibili:

- Raccolta istanze di esonero e documentazione a supporto;
- Verifica completezza documentazione;
- Verifica possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'esonero;
- Delibera.

Dette attività presentano profili potenziali di rischio di integrazione dei reati di:

- 5) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: ad esempio nell'ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine dovessero ricevere denaro o altre utilità al fine di omettere i controlli riguardo il possesso dei requisiti ovvero per procedere con la delibera in assenza dei presupposti.
- 6) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare la dazione o la promessa di denaro od altra utilità promettendo l'emanazione di una delibera di esonero dall'obbligo di formazione professionale continua;
- 7) Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringano alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità per procedere con la delibera di esonero dall'obbligo di formazione professionale continua in presenza dei requisiti per procedere.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio Direttivo dell'Ordine;

j) ACQUISTO DI BENI.

Attività sensibili:

- Ricerca e selezione dei fornitori di beni;
- Valutazione riguardo la conformità del bene ricevuto rispetto all'ordine effettuato.

L'acquisto di beni e servizi presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, di corruzione in atti giudiziari e di induzione a dare o promettere utilità.

In particolare, la scelta del venditore o del fornitore potrebbe avvenire su segnalazione soggetti terzi come corrispettivo all'ottenimento di vantaggi personali da parte di Componenti il Consiglio dell'Ordine.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio Direttivo dell'Ordine.

k) GESTIONE DI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI

Attività sensibili:

- Iter autorizzativo al conferimento dell'omaggio;
- Selezione dei beneficiari e delle tipologie di omaggio.

La gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni presenta un rischio potenziale di integrazione dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione o di un atto contrario ai doveri d'ufficio, di corruzione in atti giudiziari e di induzione a dare o promettere denaro o altra utilità.

Gli stessi potrebbero infatti costituire contropartita per l'ottenimento, da parte di Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine, di vantaggi personali.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio Direttivo dell'Ordine.

MISURE DI PREVENZIONE IN ESSERE OVVERO DA ADOTTARE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE PIANO.

L'identificazione delle misure di trattamento dei rischi deve rispondere a tre requisiti:

1. efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;
2. sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
3. adeguamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'Ente.

Nel rispetto di tali requisiti vengono indicate, con riferimento a ciascuna area di rischio, le seguenti misure:

GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI:

- Tutte le delibere che comportano un impiego di fondi dell'Ordine sono motivate e vengono riportate all'interno dei verbali delle sedute in cui sono state votate;
- a seguito dell'adozione del presente gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo verranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l'impegno di fondi dell'Ordine;
- tutte le spese sostenute dai Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine;
- i bilanci e le relazioni del Collegio dei Revisori sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine – sezione Amministrazione Trasparente;

- i pagamenti delle quote da parte degli Iscritti all'Albo vengono effettuati esclusivamente tramite lo strumento PagoPA (realizzato da AgID in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale);
- viene monitorato con regolarità l'effettivo pagamento delle stesse ed in caso di omissione si procede con il sollecito delle stesse.

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI:

- Viene garantito il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. C.P.S. del 13 settembre 1946 n. 233, del Regolamento per l'esecuzione dello stesso approvato con D.P.R. del 5 aprile 1950 n. 221 ed in generale di tutte le disposizioni ed i regolamenti in materia disciplinare;
- L'adesione ai servizi di cui alla piattaforma "WhistleblowingPA" consente l'invio al RPCT di segnalazioni, anche in forma anonima, riguardo eventuali illeciti commessi nell'esercizio dell'azione disciplinare.

GESTIONE RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE REGIONALE DEGLI ARTISTI E DEI PROFESSIONISTI DELLA VALLE D'AOSTA.

- Lo Statuto dell'Associazione è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine – Sezione Amministrazione Trasparente;
- Le quote per la fruizione dei servizi di segreteria e per la disponibilità dei locali della sede risultano predeterminati sulla base di criteri oggettivi riportati all'interno del bilancio e della relazione allo stesso;
- A seguito dell'adozione del presente Piano l'Ordine si impegna a formalizzare eventuali aspetti rilevanti nel rapporto l'Associazione i cui contenuti verranno pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine;
- L'adesione ai servizi di cui alla piattaforma "WhistleblowingPA" consente l'invio al RPCT di segnalazioni, anche in forma anonima, riguardo eventuali illeciti commessi nell'ambito della gestione dei rapporti con l'Associazione di cui si abbia notizia.

CONCILIAZIONE VERTENZE/RILASCIO PARERI IN MERITO ALLE CONTROVERSIE FRA GLI ISCRITTI O FRA UN ISCRITTO E PERSONA O ENTE A FAVORE DEI QUALI QUESTI ABBA PRESTATO O PRESTI LA PROPRIA OPERA PROFESSIONALE, PER RAGIONI DI SPESE, DI ONORARI E PER ALTRE QUESTIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE:

- L'adesione ai servizi di cui alla piattaforma "WhistleblowingPA" in adempimento al PTPC 2019-2021 consente l'invio al RPCT di segnalazioni, anche in forma anonima, riguardo eventuali illeciti commessi in relazione alla emanazione di pareri di congruità di cui si abbia notizia.

NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO:

- a seguito dell'adozione del presente Piano gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio verranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l'impegno di fondi dell'Ordine;
- le delibere di affidamento di attività di consulenza esterna dovranno esplicitare in maniera chiara le ragioni per cui il Consiglio ritiene queste ultime necessarie e quelle che hanno condotto ad identificare un determinato consulente;
- prima di procedere con il conferimento dell'incarico viene verificata l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità a svolgere l'incarico da parte del Professionista selezionato;
- l'affidamento avviene con contratto scritto che specifica chiaramente oggetto, durata e remunerazione prevista;
- il curriculum vitae del consulente e l'importo stabilito quale corrispettivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "Amministrazione Trasparente";
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica a campione l'effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte da parte dei consulenti;

- L'adesione ai servizi di cui alla piattaforma "WhistleblowingPA" consente l'invio al RPCT di segnalazioni, anche in forma anonima, riguardo eventuali illeciti commessi nell'ambito dell'affidamento di servizi di consulenza ovvero di esecuzione degli stessi di cui si abbia notizia.

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:

- Nonostante il numero ridotto di acquisti eccedenti importi minuti, con l'adozione del presente Piano l'Ordine si impegna ad adottare un proprio Regolamento che regolamenti l'affidamento di lavori servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. Codice Appalti);
- eventuali bandi di gara/selezione sono pubblicati all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine;
- formano parimenti oggetto di pubblicazione i provvedimenti di aggiudicazione e gli stralci dei verbali delle attività intermedie;
- viene garantito l'accesso agli atti a tutti i soggetti legittimati (accesso ex Legge 7 agosto 1990 n. 241 – accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato ex art. 5 commi I e II D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- L'adesione ai servizi di cui alla piattaforma "WhistleblowingPA" consente l'invio al RPCT di segnalazioni, anche in forma anonima, riguardo eventuali illeciti commessi nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture.

RICONOSCIMENTO CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati;
- pubblicazione nell'ambito del profilo personale degli iscritti dei crediti formativi maturati;
- pubblicazione degli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo dell'Ordine con conseguente possibilità di verificare le motivazioni a sostegno dell'attribuzione dell'accREDITamento.

GESTIONE DI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI.

- Con l'adozione del presente Piano l'Ordine si impegna ad adottare un Regolamento che disciplini eventuali sponsorizzazioni da parte dell'Ordine nonché il riconoscimento di omaggi e liberalità;
- Il rendiconto delle suddette spese dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, Sezione Amministrazione Trasparente.

In generale l'Ordine intende garantire altresì:

- una sessione annuale di formazione specifica in materia di prevenzione della Corruzione destinata ai Componenti il Consiglio dell'Ordine e più in generale a tutti gli iscritti;
- la tutela dei soggetti che effettueranno segnalazioni di illeciti nel rispetto di quanto previsto dalla determinazione ANAC 16 marzo 2015 e dall'articolo 54 *bis* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato dalla Legge n.179/2017.
- Il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi mediante verifiche da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese al riguardo dagli interessati. Queste ultime verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ordine sezione Amministrazione Trasparente.

Le aree di rischio generali

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 ha individuato alcuni procedimenti per i quali le Amministrazioni Pubbliche e gli enti ad esse assimilati sono tenuti ad assicurare livelli essenziali delle prestazioni erogate, a fini di trasparenza e di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

Le aree obbligatorie di rischio individuate dal PNA, rilevate in parallelo a quanto delineato in termini di priorità dalla legge n. 190, aggiornate con quanto indicato nella determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, sono riportate nella seguente tabella:

art. 1, c. 16, l. 190/2012	Aree di rischio comuni e obbligatorie (Allegato n. 2 del P.N.A.)
a) autorizzazione o concessione (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato per il destinatario 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 12. Subappalto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D) Area; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	A) Area: acquisizione e progressione del personale 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione

e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
f) affari legali e contenzioso	
g) scelta dei consulenti e collaboratori	

Le aree specifiche di rischio

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede inoltre che ogni Amministrazione ed ogni Ente alla stessa equiparato individui, sin dalla prima stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, "ulteriori aree di rischio che rispecchino le specificità funzionali e di contesto".

Con riferimento all'Ordine degli Assistenti Sociali di Aosta si individuano le seguenti ulteriori aree di rischio:

TENUTA DEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI.

- Tenuta dell'Albo: iscrizioni e cancellazioni;
- Rilascio di certificati ed attestazioni;
- Incasso contributo annuale per l'iscrizione all'Albo.

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI.

- Esercizio dell'azione disciplinare (attività propedeutiche, istruttoria, dibattimento);
- Decisione del Consiglio di Disciplina al termine del procedimento disciplinare.

GESTIONE RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE REGIONALE DEGLI ARTISTI E DEI PROFESSIONISTI DELLA VALLE D'AOSTA.

- Determinazione quote per la fruizione dei servizi di segreteria;
- Determinazione quote per la fruizione dei locali della sede;
- Determinazione dei "servizi assistenziali in favore degli Associati" resi dall'Associazione in favore dell'Ordine ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione.

CONCILIAZIONE VERTENZE/RILASCIO PARERI IN MERITO ALLE CONTROVERSIE FRA GLI ISCRITTI O FRA UN ISCRITTO E PERSONA O ENTE A FAVORE DEI QUALI QUESTI ABBIA PRESTATO O PRESTI LA PROPRIA OPERA PROFESSIONALE, PER RAGIONI DI SPESE, DI ONORARI E PER ALTRE QUESTIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

- Istruttoria riguardo le attività svolte dall'iscritto;
- Gestione tentativo di conciliazione;
- Emanazione del parere da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine;

NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI:

- Valutazione riguardo l'opportunità di nominare un consulente esterno;
- Selezione dei consulenti esterni;
- Nomina dei consulenti esterni.
- Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali.

ACCREDITO EVENTI FORMATIVI:

- Raccolta istanze accreditamento e documentazione a supporto;
- Verifica possesso requisiti per accreditamento;
- Delibera.

RICONOSCIMENTO CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:

- Accreditamento eventi;
- Riconoscimento dei crediti formativi ai partecipanti agli eventi accreditati;
- Delibera di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua.

ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:

- Raccolta istanze di esonero e documentazione a supporto;
- Verifica completezza documentazione;
- Verifica possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'esonero;
- Delibera.

MAPPATURA DEI PROCESSI

Un processo è definito come una sequenza di attività correlate e interagenti che trasformano delle risorse in *output* destinato ad un soggetto interno o esterno e descrive essenzialmente il “chi”, “come” e “quando” dell’effettivo svolgimento dell’attività.

Ai fini del presente Piano è opportuno ribadire che tutti i compiti svolti dall’Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta sono previsti dal D.Lgs. 13 settembre 1946 n. 233 e s.m.i. (recante “*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*”) ed al D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (recante “*Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*”) 28 giugno 2005 n. 139 ovvero previsti in coordinamento con la Federazione Ordini Farmacisti Italiani.

Elenco dei processi svolti aggregato per aree di rischio.

Identificazione e descrizione dei processi.

Area di Rischio	Funzione interessata	Identificazione del processo
Contratti Pubblici (già area affidamento di lavori, servizi e forniture)	Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine e segreteria per attività strumentali	Procedure contrattuali ad evidenza pubblica
Contratti Pubblici (già area affidamento di lavori, servizi e forniture)	Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine e segreteria per attività strumentali	Affidamenti diretti
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine	Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine	Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine	Iscrizione, trasferimento e cancellazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Segreteria – Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine	Rilascio di certificati ed attestazioni relativi agli iscritti all’Albo
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Componenti il Consiglio Direttivo dell’Ordine	Accredito eventi formativi

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine	Riconoscimento crediti formazione professionale continua
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine	Delibera esonero dall'obbligo di formazione professionale continua
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine	Emanazione pareri di congruità in materia di onorari/attività svolte dall'iscritto
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine/Segreteria	Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine/Segreteria	Gestione e recupero crediti

Rappresentazione dei processi

Processo	Rappresentazione
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Individuazione dello strumento per l'affidamento; - definizione requisiti di partecipazione; - definizione requisiti di aggiudicazione - valutazione delle offerte; - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; - procedure negoziate; - affidamenti diretti; - revoca del bando; - varianti in corso di definizione del contratto; - utilizzo di soluzioni alle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	- Valutazione riguardo l'opportunità di nominare un consulente esterno; - Individuazione dello strumento per l'affidamento; - Selezione dei consulenti esterni; - Nomina dei consulenti esterni; - Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali.
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	- Raccolta notizie inerenti fatti di possibile rilevanza disciplinare; - Attivazione del procedimento disciplinare o archiviazione immediata della notizia in ipotesi di evidente infondatezza o inesistenza del fatto addebitato; - Fase istruttoria; - Dibattimento; - Decisione del Consiglio di Disciplina concluso il procedimento.
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	- Raccolta domande, documentazione a supporto e ricevute dei versamenti dovuti; - Verifica completezza documentazione; - Verifica possesso requisiti; - Delibera.

Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo	- Raccolta istanze, documentazione a supporto e ricevute dei versamenti dovuti; - Verifica possibilità rilascio certificazione; - Rilascio della certificazione/Attestazione o diniego.
Accredito eventi formativi	- Raccolta istanze accreditamento e documentazione a supporto; - Verifica possesso requisiti per accreditamento; - Delibera.
Riconoscimento crediti formativi	- Registrazione crediti a seguito della partecipazione ad eventi/invio attestati di partecipazione; - Aggiornamento posizione personale dell'iscritto.
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	- Raccolta istanze di esonero e documentazione a supporto; - Verifica completezza documentazione; - Verifica possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'esonero; - Delibera.
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	- Istruttoria riguardo le attività svolte dall'iscritto; - Emanazione del parere di congruità da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine.
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	- Verifica pagamenti da parte degli Iscritti; - Eventuale sollecito; - Valutazione riguardo segnalazione per avvio procedimento disciplinare; - Valutazione riguardo l'opportunità di procedere con un recupero dei crediti.

Identificazione eventi rischiosi

Individuazione dei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo che si può riassumere in comportamenti soggettivi impropri di un soggetto che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma o concorra ad assumere una decisione per conto dell'Ordine, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno) dai propri doveri di ufficio, cioè dalla cura imparziale delle proprie funzioni secondo l'ampia definizione di corruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Registro eventi rischiosi

Processo	Eventi rischiosi
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un partecipante a scapito degli altri. - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un partecipante. - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa di riferimento. - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire guadagni ulteriori rispetto all'offerta presentata.

	- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	- Affidamento diretto in carenza di motivazioni; - Affidamento diretto in assenza di reali necessità da parte dell'Ordine; - Affidamenti diretti in assenza di analisi costi; - Nomina su segnalazione di soggetti terzi quale corrispettivo per l'ottenimento di vantaggi personali da parte dei Componenti il Consiglio.
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	- abuso nell'adozione di provvedimenti; - abusi nell'esercizio dell'azione disciplinare; - accordi corruttivi nell'ambito dell'esercizio dell'azione disciplinare al fine di favorire un Iscritto soggetto al procedimento; - assunzione di delibere in assenza dei presupposti.
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	- assunzione di delibere in assenza di requisiti al fine di favorire un soggetto in cambio di utilità; - abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti (richiesta, induzione, costrizione a dare o promettere denaro o altra utilità).
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo	- rilascio di certificati/attestazioni false o in assenza dei requisiti al fine di favorire, in cambio di utilità, un soggetto - abusi od omissioni nel rilascio delle certificazioni e delle attestazioni.
Accredito eventi formativi	- accreditamento ovvero mancato accreditamento per favorire/contrastare interessi di Consiglieri dell'Ordine/di terzi in cambio di utilità.
Riconoscimento crediti formativi	- Riconoscimento/mancato riconoscimento crediti per favorire/contrastare interessi di uno o più iscritti in cambio di utilità.
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	- Riconoscimento esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua in assenza dei requisiti per favorire illegittimamente un iscritto in cambio di utilità.
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	- Rilascio pareri di congruità in assenza di requisiti per favorire gli interessi di un iscritto in cambio di utilità.
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	- Mancata rilevazione delle posizioni debitorie in cambio di utilità; - Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora in cambio di utilità; - Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta in cambio di utilità.

Analisi del rischio corruttivo

Processo	Fattore abilitante del rischio	Indicatori di rischio
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	Eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza normativa di riferimento	Possibile presenza di interessi esterni
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	Carenza di misure di controllo	Processo decisionale discrezionale – possibile presenza di interessi esterni
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all’Albo	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Accredito eventi formativi	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni/processo decisionale discrezionale
Riconoscimento crediti formativi	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Esonero dall’obbligo di formazione professionale continua	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari/attività dell’iscritto	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni

Livello di esposizione al rischio corruttivo

Processo	Misurazione del rischio	Motivazione della misurazione
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	Basso	Procedure numericamente ridotte, le decisioni collegiali (molteplici soggetti coinvolti)

Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	Basso	Procedure numericamente ridotte, le decisioni collegiali (molteplici soggetti coinvolti)
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo e dall’Elenco Speciale ovvero dal Registro dei Tirocinanti	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale ovvero al Registro dei Tirocinanti	Basso	Molteplici soggetti coinvolti – segreteria e Componenti il Consiglio dell’Ordine il duplice controllo può costituire efficace deterrente
Accredito eventi formativi	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale
Esonero dall’obbligo di formazione professionale continua	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari/attività dell’iscritto	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale. Duplice livello (Commissione – Consiglio dell’Ordine) può costituire ulteriore deterrente.
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	Basso	Molteplici soggetti coinvolti – segreteria e Componenti il Consiglio dell’Ordine il duplice controllo può costituire efficace deterrente. Controlli contabili stringenti

Trattamento del rischio corruttivo.

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base di priorità emerse in sede di valutazione degli eventi corruttivi rischiosi. Si tratta di progettare l’attuazione di misure specifiche e concrete, prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate, alla sostenibilità organizzativa ed alle risorse disponibili.

La progettazione delle misure tiene conto della distinzione tra misure generali e specifiche, le prime intervengono in modo trasversale sull’intera organizzazione, le secondo agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione.

Misure generali.

Le misure sono individuate tra quelle indicate al paragrafo 5 dell’Allegato 1 del PNA 2019 recante “*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*” (controllo, trasparenza, definizione e promozione dell’etica e di *standard* di comportamento, misure di regolamentazione, misure di semplificazione, misure di formazione, misure di sensibilizzazione e partecipazione, misure di rotazione, misure di segnalazione e protezione, misure di disciplina del conflitto di interessi, misure di regolazione dei “rappresentanti di interessi particolari”).

Tipologia di misura	Indicatori descrittivi	Programmazione
---------------------	------------------------	----------------

Controllo	La gran parte delle attività a rischio prevedono valutazioni collegiali con conseguente responsabilità in capo all'intero organo deliberante. Le attività di controllo sono quindi in parte assolte reciprocamente dai componenti gli organi. Nel corso dell'anno verranno in ogni caso effettuate attività di monitoraggio e supervisione da parte del RPCT	v. scheda programmazione misure specifiche
Regolamentazione	A seguito dell'adozione del presente Piano l'Ordine procederà con la: a) predisposizione di un regolamento per l'acquisto di beni e servizi; b) predisposizione di regolamenti volti a disciplinare il funzionamento delle Commissioni.	Entro gennaio 2023
Trasparenza	L'Ordine sta procedendo con l'implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" al fine di completare in tutte le sezioni rilevanti con riferimento alle attività svolte ed a mantenerla aggiornata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97. Considerate le caratteristiche dell'Ordine degli Assistenti Sociali di Aosta quello della trasparenza è uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione (in linea con quanto sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nell'ambito della sentenza n. 20 del 20 novembre 2018 depositata il 21 febbraio 2019).	Tempestiva
Formazione	L'Ordine effettuerà, in coordinamento con gli altri Ordini soci dell'Associazione Artisti e Professionisti della Valle d'Aosta, attività di formazione in favore delle dipendenti che svolgono attività di segreteria in favore dello stesso. I momenti di informazione-formazione si incentreranno sui doveri ed idonei comportamento da tenere in situazioni concrete ed operative. Corsi in materia di prevenzione della corruzione saranno rivolti anche agli Iscritti ed ai Componenti il Consiglio.	Almeno un momento formativo entro dicembre 2022, compatibilmente con la situazione connessa all'emergenza sanitaria COVID – 19, rivolto ai dipendenti dell'Associazione Artisti e Professionisti della Valle d'Aosta ed uno agli Iscritti.
Segnalazione e protezione	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione monitora regolarmente la casella <i>mail</i> allo stesso dedicata e funzionale a raccogliere eventuali segnalazioni. Tramite la stessa egli riceve altresì notizia riguardo eventuali segnalazioni in forma anonima effettuate a mezzo del portale "WhistleblowingPA".	Tempestiva
Disciplina del conflitto di interessi	L'Ordine monitora – in caso di richieste, inviate da soggetti pubblici o privati, aventi ad oggetto l'indicazione di professionisti iscritti all'Albo cui affidare determinati incarichi – che i professionisti individuati non si trovino in situazioni di conflitto di interesse.	Tempestiva

Misure specifiche

Processo	Evento rischioso	Misura specifica A	Misura specifica B
----------	------------------	--------------------	--------------------

Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Individuazione dello strumento per l'affidamento; - definizione requisiti di partecipazione; - definizione requisiti di aggiudicazione - valutazione delle offerte; - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; - procedure negoziate; - affidamenti diretti; - revoca del bando; - varianti in corso di definizione del contratto; - utilizzo di soluzioni alle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	- Controlli e trasparenza: ➤ Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture; ➤ Controlli sulla gestione della cassa; ➤ Pubblicazione bandi di gara/selezione all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine; ➤ Pubblicazione dei provvedimenti di aggiudicazione e dello stralcio dei verbali delle sedute del Consiglio nell'ambito delle quali vengano trattati temi inerenti l'avanzamento dei lavori. - Applicazione della rotazione ove possibile	- Adozione di un Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. Codice Appalti).
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	- Affidamento diretto in carenza di motivazioni; - Affidamento diretto in assenza di reali necessità da parte dell'Ordine; - Affidamenti diretti in assenza di analisi costi; - Nomina su segnalazione di soggetti terzi quale corrispettivo per l'ottenimento di vantaggi personali da parte dei Componenti il Consiglio.	- Trasparenza ➤ Pubblicazione all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine degli ordini del giorno delle sedute del Consiglio (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l'impegno di fondi; ➤ indicazione specifica all'interno del verbale oggetto di pubblicazione delle motivazioni a sostegno delle delibere di affidamento di attività di consulenza esterna (sia con riferimento all'opportunità/necessità di affidare la consulenza che con riferimento ai criteri di scelta del consulente); ➤ affidamento dell'incarico con contratto scritto che indichi specificamente oggetto, durata e remunerazione prevista; ➤ pubblicazione <i>curriculum vitae</i> del consulente	- Controlli segreteria: ➤ verifica insussistenza di ipotesi di inconferibilità ovvero di incompatibilità a svolgere l'incarico da parte del professionista selezionato (<u>misura implementata con il modulo per la raccolta organica delle dichiarazioni del consulente/collaboratore selezionato</u>). - Controlli RPCT: ➤ verifiche riguardo l'effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali. - Applicazione della rotazione ove possibile

		nonché dell'importo stabilito quale corrispettivo per le attività dallo stesso prestate sul sito istituzionale dell'Ordine, Sezione Amministrazione Trasparente.	
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	- abuso nell'adozione di provvedimenti; - abusi nell'esercizio dell'azione disciplinare; - accordi corruttivi nell'ambito dell'esercizio dell'azione disciplinare al fine di favorire un iscritto soggetto al procedimento; - assunzione di delibere in assenza dei presupposti.	- Rispetto del D.Lgs. 13 settembre 1946 n. 233 e s.m.i. (recante <i>"Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse"</i>) ed al D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (recante <i>"Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse"</i>) - <u>Trasparenza</u>: pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine nell'esercizio delle loro funzioni all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine.	- Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza e relativi alle attività svolte nell'esercizio della funzione disciplinare
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	- assunzione di delibere in assenza di requisiti al fine di favorire un soggetto in cambio di utilità; - abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti (richiesta, induzione, costrizione a dare o promettere denaro o altra utilità).	- <u>Trasparenza</u>. ➤ Delibere motivate all'interno dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine; ➤ pubblicazione degli stralci dei verbali del Consiglio aventi ad oggetto l'impiego dei fondi dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; ➤ pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell'Ordine nell'esercizio nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; ➤ pubblicazione dei bilanci e delle relazioni del Revisore Unico sul sito istituzionale dell'Ordine – sezione Amministrazione Trasparente. - <u>Controllo</u>.	- Utilizzo del sistema di pagamento PagoPA (realizzato da AgID – Agenzia per l'Italia Digitale - in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale).

		➤ regolare monitoraggio riguardo l'avvenuto pagamento e sollecito in caso di omissione. In caso di ulteriore inadempimento segnalazione al Consiglio di Disciplina.	
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo	- rilascio di certificati o di attestazioni false o in assenza dei requisiti al fine di favorire, in cambio di utilità, un soggetto; - abusi od omissioni nel rilascio delle certificazioni e delle attestazioni.	- Controlli da parte del RPCT in merito alla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'attestazione/della correttezza della certificazione	- Trasparenza. ➤ Delibere motivate all'interno dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine; ➤ pubblicazione degli stralci dei verbali del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto l'impiego dei fondi dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; ➤ pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine nell'esercizio delle funzioni nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; pubblicazione dei bilanci e delle relazioni del Collegio dei Revisori sul sito istituzionale dell'Ordine – sezione Amministrazione Trasparente.
Accredito eventi formativi	- Accredimento ovvero mancato accredito per favorire/contrastare interessi di Consiglieri dell'Ordine/di terzi in cambio di utilità.	- Trasparenza: ➤ pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati; ➤ pubblicazione dell'ordine del giorno e dello stralcio dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo dell'Ordine (previo oscuramento dei dati riferiti ai singoli iscritti o che non rivestano profili di interesse pubblico) con conseguente possibilità di verificare le motivazioni a sostegno del l'attribuzione dell'accredimento.	/
			/

Riconoscimento crediti formativi	- Riconoscimento/mancato riconoscimento crediti per favorire/contrastare interessi di uno o più iscritti in cambio di utilità.	- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati; - pubblicazione, all'interno del profilo personale degli iscritti, dei crediti formativi maturati.	
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	- Riconoscimento esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua in assenza dei requisiti per favorire illegittimamente un iscritto in cambio di utilità.	- Controlli da parte del RPCT.	/
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari/attività degli iscritti	- Rilascio pareri di congruità in assenza di requisiti per favorire gli interessi di un iscritto in cambio di utilità.	- Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza inerenti l'emanazione di pareri di congruità.	/
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	- Mancata rilevazione delle posizioni debitorie in cambio di utilità; - Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora in cambio di utilità; - Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta in cambio di utilità.	- Utilizzo del sistema di pagamento PagoPA (realizzato da AgID – Agenzia per l'Italia Digitale - in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale).	- Controlli da parte del RPCT

Processo	Misura A	Modalità attuazione	Tempi	Responsabile attuazione misura	Indicatori di monitoraggio
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Controlli: ➤ Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture; ➤ Controlli sulla gestione della cassa.	Controlli quantitativi a campione	Annuale	segreteria RPCT	10% delle fatture emesse
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Trasparenza: ➤ Pubblicazione bandi di gara/selezione all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine; ➤ Pubblicazione dei provvedimenti di aggiudicazione e dello stralcio dei verbali delle sedute del Consiglio nell'ambito delle quali vengano trattati temi inerenti l'avanzamento dei lavori. - Applicazione della rotazione ove possibile.	Pubblicazione tempestiva Controlli quantitativi a campione sulle pubblicazioni	Annuale	Pubblicazione: segreteria Controlli: RPCT	20% contratti sottoscritti Verifica completezza pubblicazioni
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	- Trasparenza ➤ Pubblicazione all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine degli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di	Pubblicazione tempestiva Controlli quantitativi a campione sulle pubblicazioni	Annuale	Pubblicazione: segreteria Controlli: RPCT	Verifica completezza pubblicazione

	verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l'impegno di fondi; ➤ indicazione specifica all'interno del verbale oggetto di pubblicazione delle motivazioni a sostegno delle delibere di affidamento di attività di consulenza esterna (sia con riferimento all'opportunità/necessità di affidare la consulenza che con riferimento ai criteri di scelta del consulente); ➤ affidamento dell'incarico con contratto scritto che indichi specificamente oggetto, durata e remunerazione prevista; ➤ pubblicazione <i>curriculum vitae</i> del consulente nonché dell'importo stabilito quale corrispettivo per le attività dallo stesso prestate sul sito istituzionale dell'Ordine, Sezione Amministrazione Trasparente.				
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	- Responsabilità Collegiale; - <u>Trasparenza</u>: pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio di Disciplina nell'esercizio delle loro funzioni all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine.	Pubblicazione annuale	Annuale	Controlli tra Componenti il Consiglio Direttivo RPCT	Verifica pubblicazione avvenuta
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	- <u>Trasparenza</u>. ➤ Delibere motivate all'interno dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine;	Pubblicazioni tempestive	Annuale	RPCT	Verifica pubblicazione avvenuta

	➤ pubblicazione degli stralci dei verbali del Consiglio aventi ad oggetto l'impiego dei fondi dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; ➤ pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell'Ordine nell'esercizio nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; ➤ pubblicazione dei bilanci e delle relazioni del Revisore Unico sul sito istituzionale dell'Ordine – sezione Amministrazione Trasparente.				
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	- <u>Controllo.</u> ➤ regolare monitoraggio riguardo l'avvenuto pagamento e sollecito in caso di omissione. In caso di ulteriore inadempimento segnalazione al Consiglio di Disciplina.	Controlli quantitativi a Campione	Annuale	Segreteria Componenti il Consiglio Direttivo RPCT	Verifica RPCT 10% posizioni
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo	- Controlli da parte del RPCT in merito alla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'attestazione/della correttezza della certificazione	Controlli quantitativi a campione	Annuale	RPCT	10% certificazioni/attestazioni rilasciate
Accredito eventi formativi	- Trasparenza: ➤ pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati; ➤ pubblicazione dell'ordine del giorno e dello stralcio dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine (previo oscuramento dei dati riferiti ai singoli iscritti o che non	Pubblicazione tempestiva	Annuale	RPCT	Verifica completezza pubblicazioni

	rivestano profili di interesse pubblico) con conseguente possibilità di verificare le motivazioni a sostegno dell'attribuzione dell'accreditamento.				
Riconoscimento crediti formativi	- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati; - pubblicazione, all'interno del profilo personale degli iscritti, dei crediti formativi maturati.	Pubblicazione tempestiva	Annuale	RPCT	Verifica completezza pubblicazioni
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	- controlli da parte del RPCT sussistenza requisiti	Controlli quantitativi a campione	Annuale	RPCT	10% pratiche esonero
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari/attività dell'iscritto	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>	Coincidente con la misura	Misura adottata	Consiglio Direttivo dell'Ordine/RPCT	Misura adottata
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	- Utilizzo del sistema di pagamento PagoPA (realizzato da AgID – Agenzia per l'Italia Digitale - in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale).	Coincidente con oggetto misura	Misura adottata	Consiglio Direttivo dell'Ordine	Misura adottata

Processo	Misura B	Modalità attuazione	Tempi	Responsabile attuazione misura	Indicatori di monitoraggio
-----------------	-----------------	----------------------------	--------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Adozione di un Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. Codice Appalti).	Coincidente con la misura	Entro gennaio 2023	Consiglio Direttivo dell'Ordine	Adozione Regolamento
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	- Controlli segreteria: ➤ verifica insussistenza di ipotesi di inconferibilità ovvero di incompatibilità a svolgere l'incarico da parte del professionista selezionato. - Controlli RPCT: ➤ verifiche riguardo l'effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali. ➤ Applicazione della rotazione ove possibile	Controlli segreteria relativi ad ogni affidamento Controlli RPCT quantitativi a campione sulle pubblicazioni	Annuale	segreteria RPCT	Controlli a campione 20% contratti sottoscritti
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>	Coincidente con la misura	Misura adottata	Consiglio Direttivo dell'Ordine/RPCT	Misura adottata
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale i	- Utilizzo del sistema di pagamento PagoPA (realizzato da AgID – Agenzia per l'Italia Digitale - in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale).	Coincidente con oggetto misura	Misura adottata	Consiglio dell'Ordine	Misura adottata
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale ovvero al Registro dei Tirocinanti	- Trasparenza. ➤ Delibere motivate all'interno dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo dell'Ordine;	Pubblicazione tempestiva	Annuale	Segreteria: pubblicazioni RPCT	Verifica completezza pubblicazioni

	➤ pubblicazione degli stralci dei verbali del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto l'impiego dei fondi dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; ➤ pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine nell'esercizio delle funzioni nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; pubblicazione dei bilanci e delle relazioni del Collegio dei Revisori sul sito istituzionale dell'Ordine – sezione Amministrazione Trasparente.				
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	- controlli da parte del RPCT sussistenza requisiti.	Controlli quantitativi a campione	Annuale	RPCT	10% posizioni

LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL PIANO

Monitoraggio e riesame.

Il monitoraggio del processo di gestione del rischio corruttivo si distingue in due fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

Il monitoraggio si compone di due livelli:

- in autovalutazione da parte di ciascun responsabile (es. Consiglio dell'Ordine, segreteria, ecc.);
- attuato dall'RPCT.

Frequenza del monitoraggio:

- in autovalutazione: costante con tempestiva informazione all'RPCT;
- attuato dall'RPCT: almeno annuale, mediante controllo degli indicatori di monitoraggio previsti per l'attuazione delle misure attraverso la richiesta di documenti, relazioni, informazioni e qualsiasi prova dell'attività svolta da parte del responsabile dell'attuazione della misura.

Il riesame riguarda la funzionalità del sistema nel suo complesso ed è coordinato dall'RPCT; l'attività di verifica può essere inoltre effettuata a seguito della ricezione da parte di quest'ultimo di segnalazioni di illecito.

Le risultanze del monitoraggio saranno riportate all'interno del PTPCT in quanto presupposto della definizione del successivo piano e della relazione annuale RPCT.
--

ROTAZIONE

La determinazione ANAC 8 novembre 2017 n. 1134, pur in mancanza di una specifica previsione normativa, al punto 3.1.1 auspica l'attuazione di misure di rotazione funzionale, compatibilmente con le esigenze organizzative delle società e tenuto conto dei vincoli soggettivi attinenti al rapporto di lavoro ed oggettivi, connessi all'assetto organizzativo.

Nello specifico caso dell'Ordine dei Farmacisti di Aosta l'istituto non risulta concretamente applicabile in considerazione del fatto che l'Ordine non ha dipendenti e si avvale del servizio di segreteria dell'Associazione Artisti e Professionisti della Valle d'Aosta che conta n. 2 dipendenti. Sono pertanto previste misure alternative quali la formazione.

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.)

Triennio 2022-2024

(Articolo 10 D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33)

1.1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

a. Dati soggetti a pubblicazione

Come indicato in precedenza nell'ambito del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, l'Ordine dei Farmacisti di Aosta ha attivato sul proprio sito istituzionale <https://www.fofi.it/ordineao/> la sezione "Amministrazione trasparente" e provvede ad aggiornarla con continuità.

Il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa è infatti considerato, stanti la natura e l'organizzazione dell'Ente, una delle misure più efficaci in materia di prevenzione della corruzione.

La sezione è a sua volta articolata in sezioni e sottosezioni di primo e di secondo livello corrispondenti alle diverse tipologie di dati da pubblicare a norma dell'allegato 1 al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Queste sottosezioni sono riportate nella tabella "Obblighi di pubblicazione" in calce al presente documento; la tabella riporta gli obblighi di pubblicazione e le tempistiche di aggiornamento.

La tabella è stata aggiornata tenuto conto delle semplificazioni operate dall'ANAC nell'ambito della Delibera del 24 novembre 2021 n. 777. Come anticipato nell'ambito della premessa al Piano le disposizioni di cui alla Delibera si applicano a tutti gli Ordini ed i Collegi Professionali, indipendentemente dal numero di dipendenti. Queste si sostanziano:

- a) Nella rilevazione della non compatibilità di alcuni obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 con riferimento agli Ordini ed ai Collegi Professionali (nello specifico degli obblighi di cui agli articoli 10, 20, 29, 31, 38, 39 e 40);
- b) Nell'ampliamento di alcuni termini di pubblicazione (con riferimento agli obblighi di cui all'art. 16 comma III, 17 comma II, 18, 29 commi I ed I *bis*, 32 commi I ed I *bis* e 35 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33);
- c) Nella possibilità di assolvere agli obblighi di cui agli articoli 16 e 17 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 mediante rinvio ad altri documenti di contenuto analogo (tramite collegamento ipertestuale);
- d) Nella rielaborazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare ai fini della semplificazione delle modalità attuative (con riferimento agli obblighi di cui all'art. 12, 13 lettere a. e b., 16 comma III, 21 comma II, 29 commi I ed I *bis*, 31, 32, 35 comma I, 36 e 42 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33);
- e) Nella possibilità, con riferimento agli obblighi di cui all'art. 21 comma I D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, di adempiere mediante rinvio alla sezione di "Amministrazione trasparente" curata dagli Ordini o dai Collegi Nazionali.

La maggior parte delle citate semplificazioni non trova applicazione nell'ambito dell'Ordine dei Farmacisti di Aosta, le cui caratteristiche (la principale l'assenza di dipendenti) comportavano già un'esenzione dalla necessità di compilazione.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati personali nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ne ha recepito principi e disposizioni adeguando i contenuti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Ordine ha designato un proprio Responsabile della Protezione Dati o DPO.

Quest'ultimo, a norma dell'art. 39 Regolamento (UE) 2016/679, fra i diversi compiti è tenuto a monitorare l'osservanza da parte dell'Ordine delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali; la verifica si estende naturalmente anche alle pubblicazioni all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" ed è volta ad appurare che siano soggetti a diffusione esclusivamente i dati per cui specifiche normative prevedono un obbligo in tal senso e non anche informazioni ulteriori.

L'Ordine dei Farmacisti di Aosta, inoltre, verifica sempre che la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale per finalità di trasparenza, effettuata in presenza di specifico presupposto normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare dei principi di:

- Liceità;

- Correttezza;
- Trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione del periodo di conservazione;
- integrità
- riservatezza

tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

I dati rimangono pubblicati sul sito per 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione fatto salvo che con riferimento ai dati relativi a consulenti e collaboratori per cui il periodo di pubblicazione è fissato in 3 anni.

Trascorso detto periodo i dati e le informazioni vengono trasferiti nella sezione “archivio” a norma dell’art. 8 comma 3 D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.

b. Indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Come evidenziato nell’ambito del Piano Triennale, l’Ordine ha designato un proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in persona di un Consigliere privo di deleghe.

Con riferimento alle pubblicazioni sul sito lo stesso è coadiuvato dal personale impiegato in segreteria (dipendente dell’Associazione Professionisti ed Artisti della Valle d’Aosta).

1.2. Iniziative di comunicazione della trasparenza

La promozione e la diffusione dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità avviene attraverso il sito *internet* istituzionale dell’Ordine <https://www.fofi.it/ordineao/>

La sezione “Amministrazione Trasparente”, rinvenibile al *link* https://www.fofi.it/ordineao/pagina.php?pagina_id=1973&tipo=professione, viene aggiornata secondo quanto previsto dalle indicazioni dell’ANAC e del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

1.3. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico e documentale

a. Il diritto di accesso

Il diritto di accesso è espressione del principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione sancito dall’articolo 97 della Costituzione e persegue la finalità di rendere conoscibili, a determinate condizioni, gli atti e i dati in possesso della Pubblica Amministrazione ovvero di Enti alla stessa assimilati.

L’accesso agli atti si suddivide in due macrocategorie: **accesso documentale**, esercitato ai sensi della Legge n. 7 agosto 1990 n. 241 e **accesso civico** disciplinato dal D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. n. 25 maggio 2016 n. 97.

I due istituti divergono quanto ai presupposti, alle finalità ed ai relativi risvolti procedurali.

L’**accesso documentale**, ex artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è definito come il diritto di “*prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi*” (art. 22, comma 1, lett. a Legge 241/90)

ed è esercitabile a condizione che l'istante sia titolare di un interesse c.d. qualificato e, cioè, diretto, concreto ed attuale alla conoscenza o conoscibilità degli atti.

Per contro, l'accesso civico, disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si caratterizza per la sua più ampia estensione essendo espressione dei principi contenuti nel FOIA (*Freedom of Information Act*). A differenza di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, infatti, l'accesso civico consente la conoscibilità delle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione a "chiunque" e, pertanto, senza che vi sia un interesse qualificato dell'istante e senza obbligo di motivare l'istanza, fatte salve le ipotesi tassative in cui l'accesso è precluso.

A seguito della riforma intervenuta con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 25 maggio 2016 n. 97, l'art. 5 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 distingue oggi due diverse forme di accesso civico e, segnatamente, al comma 1 disciplina l'**accesso civico c.d. semplice** e, al comma 2, l'**accesso civico generalizzato**.

L'**accesso civico semplice**, ai sensi del citato art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013, ha ad oggetto "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione" (comma 1).

L'accesso, pertanto, si riferisce ai dati ed ai documenti con riferimento ai quali la Pubblica Amministrazione non ha adempiuto all'obbligo di pubblicazione.

Diversamente, l'**accesso civico generalizzato** consente a chiunque di "accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" (comma 2) e, pertanto, ha ad oggetto dati e documenti diversi rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di trasparenza.

L'accesso civico generalizzato non sostituisce l'accesso civico semplice. Quest'ultimo infatti rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempimento.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 10 del 2 aprile 2020, si è occupata della questione dibattuta concernente l'applicazione dell'accesso documentale ai sensi della Legge n. 7 agosto 1990 e dell'accesso civico semplice e generalizzato ex D.lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 nell'ambito dei contratti pubblici, con specifico riferimento alla fase esecutiva del contratto.

L'Adunanza Plenaria ha ritenuto che l'istanza di accesso documentale possa concorrere con quella relativa all'accesso civico generalizzato. Di conseguenza, qualora l'istanza di accesso documentale non possa essere accolta per carenza dell'interesse qualificato potrà, in subordine, essere accolta¹⁰ l'istanza ai fini dell'accesso civico generalizzato.

Inoltre, per l'Adunanza Plenaria, anche nella fase esecutiva del contratto sussiste¹¹ un interesse pubblico diretto all'attuazione del principio di trasparenza e concorrenza dell'intera procedura ad evidenza pubblica che consente l'ostensibilità dei documenti anche relativi all'esecuzione del contratto.

¹⁰ L'Adunanza Plenaria ha espresso il seguente principio di diritto: "a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l'istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell'accesso civico generalizzato, a meno che l'interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell'accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l'istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell'art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell'accesso, definito dall'originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all'esito del procedimento".

¹¹ Sul punto, l'Adunanza Plenaria ha espresso il seguente principio di diritto: "b) è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale".

Quanto alla questione di diritto relativa all'ambito di applicazione dell'accesso civico generalizzato di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 per i contratti pubblici, secondo i giudici occorre analizzare l'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 congiuntamente all'art. 5 *bis* D.Lgs. n. 33/2013 che disciplina le ipotesi di esclusione dell'accesso civico.

Sul punto si è sollevato un ampio dibattito giurisprudenziale che vede contrapposti due orientamenti: l'uno favorevole all'ammissibilità dell'accesso civico nella materia dei contratti pubblici e l'altro che lo esclude, ma l'Adunanza Plenaria ha ritenuto di aderire al primo degli orientamenti richiamati, considerando **ammissibile l'applicazione dell'accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici**. Secondo la Plenaria, sussiste un diritto dei cittadini all'accesso dei dati in possesso della P.A., finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa¹².

In definitiva, l'applicazione di tale forma di accesso per i contratti pubblici trova solo tre eccezioni assolute:

- 1) i documenti coperti dal segreto di stato;
- 2) i casi di esclusione espressamente previsti dalla legge;
- 3) le ipotesi disciplinate dall'art. 24, comma 1, Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed i casi elencati dall'art. 53, comma 5 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativi alle specifiche tecniche degli operatori economici che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto del principio di leale concorrenza¹².

b. Come esercitare l'accesso civico con riferimento all'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta.

Il diritto all'**accesso civico** può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione.

La richiesta può essere inoltrata a mezzo *mail* all'indirizzo segreteria@assprofvda.it, a mezzo PEC all'indirizzo ordinefarmacistiaosta@pec.fofi.it ovvero ancora depositando richiesta scritta presso la sede dell'Ordine in Aosta, Via Porta Praetoria n. 41 indicando: indirizzo *e-mail* per la risposta, un eventuale indirizzo della pagina *web* in cui sono assenti le informazioni e la descrizione sintetica della richiesta. Ogni richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le istruzioni per procedere ed i moduli per la richiesta di accesso civico semplice sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "Amministrazione Trasparente" – "Altri contenuti" – "Accesso civico": https://www.fofi.it/ordineao/pagina.php?pagina_id=1973&tipo=professione.

Ricevuta la richiesta l'Ordine verificherà la sussistenza di un obbligo normativo di pubblicazione e, in caso positivo, provvederà ad inserire i documenti o le informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Contestualmente l'Ordine darà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine quest'ultimo si limiterà ad indicare al richiedente il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione.

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può contattare il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'Ordine, titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta tramite all'indirizzo rpctordinefarmacistiaosta@gmail.com

Analogamente, il diritto di **accesso generalizzato** può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione, inviando apposita richiesta a mezzo *mail* all'indirizzo segreteria@assprofvda.it o a mezzo PEC

¹² Sul punto è stato espresso il seguente principio di diritto: "c) la disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis del d. lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall'accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza".

all'indirizzo ordinefarmacistiaosta@pec.fofi.it ovvero, ancora, depositandola presso la sede dell'Ordine in Aosta, Via Porta Praetoria n. 41. In ogni caso deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica per la risposta.

Ogni richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le istruzioni per procedere ed i moduli per la richiesta di accesso civico generalizzato sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "Amministrazione Trasparente" – "Altri contenuti" – "Accesso civico": https://www.fofi.it/ordineao/pagina.php?pagina_id=1973&tipo=professione.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Tuttavia, quando l'amministrazione risponde mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali¹³, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), l'Ordine deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta.

Decorso tale termine, l'Ordine potrà provvedere sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il provvedimento di rifiuto deve contenere una adeguata motivazione che dia conto della sussistenza degli elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto; analogamente il provvedimento di accoglimento deve includere una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile

¹³ Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il Responsabile della Protezione dei Dati costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del D.Lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del DPO nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il DPO sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'Ordine, inviando una comunicazione all'indirizzo *e-mail* rpctordinefarmacistiaosta@gmail.com

Questi deciderà con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Infine, come raccomandato dall'ANAC nelle linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso generalizzato, pubblicate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'Ordine tiene una raccolta organizzata delle richieste di accesso attraverso un **Registro delle richieste di accesso civico** pubblicato sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" – "Altri contenuti" – "Accesso civico" – "Registro degli accessi" https://www.fofi.it/ordineao/pagina.php?pagina_id=1973&tipo=professione.

Il registro contiene l'elenco delle richieste, l'oggetto delle stesse, la data, l'esito e la data di decisione.

I dati personali eventualmente presenti vengono oscurati.

Il Registro viene aggiornato ogni sei mesi.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice Disciplinare, codice di condotta e codice deontologico	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni. Codice di condotta inteso quale codice di comportamento, codice deontologico relativo alla professione di riferimento	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico e successivamente su base annuale Per i cessati la dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico
		Art. 12, c. 2 d.lgs. n. 33/2013	Statuti, regolamenti, leggi regionali	Statuti, ove presenti, o altro atto organizzativo anche di natura regolamentare, leggi regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		<i>Curriculum vitae</i>	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	

		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2) (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		<i>Curriculum vitae</i>	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno

		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico)
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15 bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			(da pubblicare in tabelle)	1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	

				2) oggetto della prestazione	
				3) ragione dell'incarico	
				4) durata dell'incarico	
				5) <i>curriculum vitae</i> del soggetto incaricato	
				6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali	
				7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	
Personale	Incarico di Direttore generale		Incarichi di direttore generale (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		<i>Curriculum vitae</i> , redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

		bis, d.lgs. n. 33/2013			
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	NA
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	

		Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica,.	Annuale (non oltre il 30 marzo)
	Titolari incarichi dirigenziali		Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013)	Per ciascun titolare di incarico:	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)
	Dirigenti cessati	Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)		
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno

		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico 2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale in servizio	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo. con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuno degli enti:	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)
Attività procedimenti	e Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Per i procedimenti ad istanza di parte:	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo

			pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)	Tempestivo
				Per ciascuna procedura:	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti concessione di	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun atto:	
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Bilanci	Bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)
	Provvedimenti	Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo
				Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Tempestivo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi	

	svolge le funzioni di OIV		Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Annuale
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Pagamenti Informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Pagamenti informatici tramite la Piattaforma PagoPa o IBAN	Effettuazione dei pagamenti informatici mediante la piattaforma del sistema PagoPa. Nelle sole more dell'adeguamento a quest'ultimo, pubblicazione dell'IBAN	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo

		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale

Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed Enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Non prevista
-----------------	----------------	---	---	---	--------------